



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Tabelle di organizzazione

**Triennio
2017-2019**

**Delibera del CSM del 10 aprile 2019
(d. n. 1211/2019)**

INDICE

PARTE PRIMA	6
DISCIPLINA ORDINAMENTALE	6
CAPO PRIMO	6
ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI	6
§ 1. — <i>Indizione dei concorsi e legittimazione.</i>	6
§ 2. — <i>Criteri di valutazione.</i>	7
§ 3. — <i>Scambio di posti.</i>	8
§ 4. — <i>Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.</i>	8
§ 5. — <i>Trasferimenti d'ufficio.</i>	8
§ 6. — <i>Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.</i>	9
§ 7. — <i>Benessere organizzativo. Magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.</i>	9
§ 8. — <i>Conferimento di incarichi di collaborazione interna.</i>	10
§ 9. — <i>COASSEGNAZIONE VOLONTARIA SENZA ESONERO.</i>	10
CAPO SECONDO	10
PRESIDENTI DI SEZIONE	10
§ 10. — <i>Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione.</i>	10
§ 11. — <i>Compiti dei presidenti titolari.</i>	11
§ 12. — <i>Compiti dei presidenti non titolari.</i>	11
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI	12
E SOSTITUZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO	12
§ 13. — <i>Criteri generali di composizione dei collegi.</i>	12
§ 14. — <i>Astensione.</i>	13
§ 15. — <i>Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.</i>	13
§ 16. — <i>Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.</i>	14
PARTE SECONDA	15
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI	15
CAPO PRIMO	15
DISCIPLINA COMUNE	15
§ 17. — <i>Componenti delle Sezioni unite civili e penali.</i>	15
§ 18. — <i>Durata della permanenza.</i>	15
§ 19. — <i>Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali.</i>	16
CAPO SECONDO	17
SEZIONI UNITE CIVILI	17
§ 20. — <i>Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili.</i>	17
§ 21. — <i>Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.</i>	17
§ 22. — <i>L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.</i>	18
§ 23. — <i>Criteri di assegnazione dei ricorsi.</i>	19
§ 24. — <i>Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.</i>	20
§ 25. — <i>Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.</i>	20

§ 26. — <i>Disposizioni finali.</i>	20
CAPO TERZO	21
SEZIONI UNITE PENALI	21
§ 27. — <i>Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali.</i>	21
§ 28. — <i>Fissazione delle udienze e formazione dei collegi.</i>	21
§ 29. — <i>Regole particolari di formazione dei collegi: ricsuzione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.</i>	22
§ 30. — <i>Affari da assegnare alle Sezioni unite penali.</i>	23
§ 31. — <i>Disposizioni finali.</i>	23
PARTE TERZA	24
SETTORE CIVILE	24
CAPO PRIMO	24
DISCIPLINA GENERALE	24
§ 32. — <i>Criteri per la formazione dei calendari di udienza.</i>	24
§ 33. — <i>Criteri di formazione dei collegi.</i>	24
§ 34. — <i>Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.</i>	24
§ 35. — <i>Ufficio spoglio sezionale</i>	
§ 36. — <i>Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.</i>	26
<i>capo secondo</i>	28
DISCIPLINA SEZIONALE	28
SEZIONE PRIMA	28
§ 37. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	28
SEZIONE SECONDA	28
§ 38. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	28
SEZIONE TERZA	29
§ 39. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	29
SEZIONE LAVORO	29
§ 40. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	29
§ 41. — <i>Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.</i>	29
§ 42. — <i>Criteri di precedenza nella formazione dei calendari di udienza</i>	29
SEZIONE QUINTA	30
§ 43. — <i>Materie di competenza della Sezione.</i>	30
SEZIONE SESTA	30
§ 44. — <i>Criteri di assegnazione dei magistrati.</i>	30
§ 45. — <i>Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.</i>	31
§ 46. — <i>Criteri particolari di formazione dei collegi.</i>	32
§ 47. — <i>Criteri particolari di redazione dei provvedimenti .</i>	32
PARTE QUARTA	33
SETTORE PENALE	33
CAPO PRIMO	33
DISCIPLINA GENERALE	33
§ 48. — <i>Criteri di formazione dei collegi.</i>	33
§ 49. — <i>Assegnazione dei ricorsi.</i>	34
§ 50. — <i>Esame preliminare dei ricorsi.</i>	35
§ 51. — <i>Partecipazione alle udienze.</i>	36
§ 52. — <i>Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.</i>	36
§ 53. — <i>Formazione dei ruoli di udienza.</i>	36

§ 54. — <i>Criteria per l'assegnazione degli affari ai relatori.</i>	36
CAPO SECONDO	38
DISCIPLINA SEZIONALE	38
§ 55. — <i>Materie di competenza delle sezioni ordinarie.</i>	38
SEZIONE PRIMA	38
SEZIONE SECONDA	39
SEZIONE TERZA	39
SEZIONE QUARTA	40
SEZIONE QUINTA	41
SEZIONE SESTA	42
SEZIONE SETTIMA	42
§ 56. — <i>Competenza della Settima sezione.</i>	41
§ 57. — <i>Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.</i>	41
CAPO TERZO	43
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI	43
§ 58. — <i>Criteria generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.</i>	43
§ 59. — <i>Criteria integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.</i>	44
§ 60. — <i>Altri criteri di distribuzione degli affari.</i>	45
PARTE QUINTA	46
SEZIONE FERIALE	46
§ 61. — <i>Funzionamento della sezione feriale.</i>	46
§ 62. — <i>Materie di competenza della Sezione feriale.</i>	46
§ 63. — <i>Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della Sezione feriale.</i>	47
§ 64. — <i>Udienze della Sezione feriale.</i>	48
§ 65. — <i>Recupero delle ferie.</i>	48
§ 66. — <i>Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.</i>	48
PARTE SESTA	49
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL	49
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE	49
§ 67. — <i>Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.</i>	49
PARTE SETTIMA	50
NOMINA DEI COMPONENTI	50
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE	50
E DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM	50
§ 68. — <i>Nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dell'Ufficio centrale per il referendum.</i>	50
PARTE OTTAVA	51
SEGRETARIATO GENERALE	51
§ 69. — <i>Compiti del Segretario generale.</i>	51
§ 70. — <i>Magistrati addetti al Segretariato generale.</i>	51
PARTE NONA	52
CAPO PRIMO	52
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO	52
§ 71. — <i>Compiti dell'Ufficio.</i>	52
§ 72. — <i>Organico.</i>	52
§ 73. — <i>Criteria di organizzazione del settore civile. Massimazione e redazione delle relazioni.</i>	54
§ 74. — <i>Assistenti di studio addetti alle Sezioni civili.</i>	54
§ 75. — <i>Compiti degli assistenti.</i>	54

§ 76. — <i>Criteri di organizzazione del settore penale.</i>	59
CAPO SECONDO	60
APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO ALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI DI LEGITTIMITA'	60
§ 77. — <i>Obiettivi dell'applicazione e requisiti soggettivi dei magistrati applicati</i>	60
§ 78. — <i>Criteri regolatori dell'applicazione</i>	60
§ 79. — <i>Individuazione delle sezioni e scelta dei magistrati</i>	60
§ 80. — <i>Criteri di selezione</i>	60
§ 81. — <i>Destinazione d'ufficio</i>	61
§ 82. — <i>Durata dell'incarico</i>	61
PARTE DECIMA	63
TIROCINI FORMATIVI	63
§ 83. — <i>Tirocini formativi</i>	63
PARTE UNDICESIMA	63
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE	63
§ 84. — <i>Compiti del C.E.D.</i>	63
§ 85. — <i>Struttura organizzativa e funzionamento.</i>	63
§ 86. — <i>Direttore del C.E.D.</i>	63
§ 87. — <i>Vice direttore e magistrati addetti.</i>	64
PARTE DODICESIMA	65
CONSIGLIO DIRETTIVO	65
§ 88. — <i>Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.</i>	65



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TABELLE DI ORGANIZZAZIONE TRIENNIO 2017 - 2019

PARTE PRIMA DISCIPLINA ORDINAMENTALE

CAPO PRIMO ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI

§ 1. — Indizione dei concorsi e legittimazione.

1.1. In tutti i casi in cui sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da un settore ad un altro o da una sezione ad un'altra, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari di sezione, provvede a dare comunicazione dei posti da coprire, anche soltanto in via telematica, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza a tutti i magistrati della Corte ed a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio superiore della magistratura e non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la presentazione della domanda, ed invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze per i posti messi a concorso.

1.2. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Primo Presidente stabilisce quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta.

1.3. Il magistrato, a domanda, non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore, se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo comprovate esigenze di servizio da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio lo spostamento, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il Primo Presidente decide di provvedere alla sua copertura.

1.4. Il concorso è svolto di regola una volta l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti deliberati dal C.S.M..

1.5. Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente indica la data della vacanza ed invita gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, è ammissibile la presentazione di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti. Nel bando di concorso, il Primo Presidente indica i punteggi che saranno attribuiti per quanto attiene alle attitudini. Alla domanda di assegnazione o di tramutamento deve essere allegata una scheda di autorelazione con gli eventuali titoli.

1.6. I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti/tramutamenti (cosiddetti posti di risulta), che il Primo Presidente intenda coprire, devono essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. Non è ammesso, se non per

gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

1.7. Per motivate esigenze di servizio, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi e non esclude la decorrenza del termine di legittimazione ai fini di ulteriori trasferimenti.

1.8 I consiglieri destinati alla Corte in esito a concorso per posti riservati rispettivamente al settore civile o al settore penale sono legittimati al trasferimento da un settore all'altro dopo un triennio dalla prima assegnazione.

§ 2. — *Criteri di valutazione.*

2.1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività, dalla tipologia di affari trattati, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale;

b) anzianità di servizio in Corte di cassazione;

c) anzianità nel ruolo.

2.2. Ai fini del requisito di cui al punto b):

-il servizio prestato presso la Corte di cassazione è calcolato nella misura di un punto per ogni anno o ciascuna frazione di anno superiore a sei mesi;

- il servizio prestato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,20 punti per ciascun anno di servizio prestato;

-l'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione e di magistrato applicato ai sensi del d.l. 168/16 è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato;

- l'esercizio delle funzioni di assistente di studio è calcolato in misura pari a 0,40 punti per ciascun anno di servizio prestato.

I punteggi su indicati non sono cumulabili tra loro.

2.3. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. L'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

2.4. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate, qualificanti in relazione al posto messo a concorso, e sono preferiti i magistrati che negli ultimi cinque anni hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee in relazione al posto da ricoprire, privilegiandosi la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e la specializzazione in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

2.5. Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, proprietà industriale ed intellettuale, si tiene conto delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

2.6. In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni unite, deve essere assicurato un adeguato equilibrio di genere, avuto riguardo alle attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle esigenze organizzative della sezione, anche in ragione della particolarità

delle materie trattate.

2.7. La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultino le qualità professionali che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione rispetto a ciascuno degli altri concorrenti.

2.8. La proposta deve contenere per ciascun posto o gruppo di posti una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante, e deve essere comunicata a ciascuno di essi, ancorché non assegnatario del posto al quale ha chiesto di concorrere.

§ 3. – *Scambio di posti.*

3.1. Senza pregiudizio dei requisiti di legittimazione previsti dal § 1, è consentito, previa valutazione delle rispettive attitudini secondo i criteri di cui al § 2, lo scambio di posto, purché non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei relativi posti.

3.2. La richiesta di scambio deve essere comunicata a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza, con l'indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni. Se emergono concorrenti domande, si procederà al concorso interno.

§ 4. — *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.*

4.1. La delibera di assegnazione del magistrato di nuova destinazione, all'esito di concorso, ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire è consentito far fronte mediante l'istituto della supplenza.

4.2. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio con l'immissione in possesso, con apposita deliberazione adottata nel rispetto degli eventuali vincoli di settore. In attesa dell'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno dei posti vacanti del settore di destinazione. In caso di esito negativo del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti messi a concorso e rimasti vacanti, corrispondenti al settore di destinazione eventualmente indicato. La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

4.3. Il magistrato di nuova assegnazione per il primo mese partecipa ai collegi senza svolgere le funzioni di relatore, tranne il caso in cui abbia già svolto funzioni di legittimità oppure abbia prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

4.4. In caso di riassegnazione alla Corte di cassazione a seguito di destinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, lo stesso va assegnato alla sezione di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero. In tal caso, l'anzianità di servizio nell'ufficio, ai fini dei successivi tramutamenti, va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

§ 5. — *Trasferimenti d'ufficio.*

5.1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore al quale è assegnato è ammesso:

- a) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;

b) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuni anche per situazioni di incompatibilità riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud.;

c) per comprovate gravi esigenze attinenti alla funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

5.2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio operanti nel settore civile o penale di assegnazione salvo che vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

5.3. Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso.

§ 6. — *Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.*

6.1. L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dall'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla Circolare del C.S.M. P-12940 del 25 maggio 2007, come modificata dalla Circolare del C.S.M. P-8394 del 14 aprile 2009, e precisando, conseguentemente, il settore o la sezione ai quali non possono essere destinati.

6.2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud. ed a casi analoghi di cui alla predetta Circolare, relative al settore o alla sezione di destinazione del magistrato, lo stesso deve proporre domanda di trasferimento ad altro settore o ad altra sezione, partecipando al primo concorso successivamente indetto. Qualora, all'esito del concorso, non risulti assegnatario del posto richiesto, il magistrato è trasferito d'ufficio ad uno dei posti pubblicati eventualmente rimasti vacanti, o in subordine ad uno dei posti di risulta. In attesa dell'espletamento del concorso, il Primo Presidente assegna il magistrato in via provvisoria ad uno dei posti di risulta di altro settore od altra sezione resisi vacanti all'esito dell'ultimo concorso, o in subordine ad uno dei posti vacanti non pubblicati.

§ 7. — *Benessere organizzativo. Magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.*

7.1. Ai fini della migliore realizzazione del benessere organizzativo, si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donne in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

7.2. Il dirigente deve adottare misure organizzative tali da rendere compatibile, in relazione al caso concreto, il lavoro del magistrato in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai sei anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sullo stesso, informandone tempestivamente il Primo Presidente.

7.3. Le diverse modalità organizzative del lavoro non ne possono comunque comportare una riduzione, in quanto l'eventuale esonero deve essere compensato da attività compatibili con la condizione del magistrato.

7.4. Qualora il settore in cui opera il magistrato non consenta modalità organizzative del lavoro compatibili con le esigenze di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed anche in soprannumero, ad un altro settore, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

7.5. Il provvedimento è adottato dal Primo Presidente, su richiesta del dirigente della

sezione o dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentiti quest'ultimo e i magistrati dell'ufficio, in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

7.6. Le misure organizzative a tutela del nucleo familiare e delle condizioni di salute del magistrato sono adottate in conformità alle previsioni del titolo IV della Circolare P-1318/2017 del C.S.M.

7.7. Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute tali da impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap accertata ai sensi della legge n. 104/1992 o comunque assistano un familiare con handicap, che si trovino nelle condizioni di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della stessa legge.

§ 8. – Conferimento di incarichi di collaborazione interna.

8.1. Per il conferimento di incarichi di collaborazione all'interno della Corte o delle singole sezioni, anche nel caso in cui non prevedano l'esonero parziale dal turno di udienze, si procede ad interpello tra i consiglieri in servizio presso la Corte o presso le sezioni interessate, con l'indicazione preventiva dei criteri di valutazione degli aspiranti e nel tendenziale rispetto di criteri di rotazione.

§ 9. – Coassegnazione su disponibilità.

9.1 All'esito dei trasferimenti e delle assegnazioni ordinarie dei consiglieri, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari delle sezioni civili e penali, individua periodicamente quelle sezioni che, per obiettive esigenze, presentano situazioni di maggiore difficoltà tali da giustificare la coassegnazione volontaria di presidenti e consiglieri di altre sezioni (anche appartenenti a settore diverso), stabilendo il numero dei posti da pubblicare.

9.2. A seguito di interpello rivolto a tutti i presidenti e consiglieri, si procede alla individuazione del consigliere da coassegnare secondo i criteri di valutazione di cui al § 2. La candidatura del magistrato interessato deve essere corredata dal parere del presidente titolare della sezione di appartenenza.

9.3. La coassegnazione non comporta esonero presso la sezione di appartenenza, ha durata fino ad un anno, rinnovabile per non più di due volte consecutive senza la necessità di nuovo interpello e comporta la partecipazione a non oltre due udienze al mese nella sezione di coassegnazione, in collegi composti con la partecipazione di un numero di quattro magistrati appartenenti alla sezione medesima. L'esperienza maturata è valutabile ai sensi del § 2.1. lett. a).

CAPO SECONDO PRESIDENTI DI SEZIONE

§ 10. – Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione.

10.1. Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento dei presidenti titolari di sezione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assegnazioni ed ai tramutamenti interni.

10.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, provvede all'assegnazione o al tramutamento in base ai criteri di valutazione riguardanti:

a) la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle specifiche necessità della sezione di destinazione ed alle risorse disponibili presso la stessa, desunta in particolare dalla conoscenza delle problematiche inerenti alle materie trattate dalla sezione e da

pregresse esperienze di coordinamento o di collaborazione nell'attività di direzione ed organizzazione della Corte, o di direzione di uffici giudiziari, con prevalenza di quelli di maggiori dimensioni e, a parità, di quelli giudicanti rispetto a quelli requirenti;

b) la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno nell'esercizio delle funzioni di legittimità, desunti dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali, dall'idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei magistrati e del personale amministrativo e tecnico, dalla produttività, dai tempi di definizione del lavoro, dalla partecipazione alle riunioni di sezione;

c) la disponibilità alle esigenze dell'ufficio e la collaborazione alle attività organizzative della Corte e delle sezioni.

10.3. A parità di valutazione, prevale il più anziano nell'ufficio di presidente di sezione. A parità di anzianità di servizio nell'ufficio di presidente di sezione, prevale il candidato appartenente al genere meno rappresentato e, in subordine, l'aspirante più anziano nel ruolo.

10.4. Le domande di assegnazione e trasferimento dovranno essere corredate da un progetto organizzativo che tenga conto delle specifiche esigenze della sezione di destinazione e contenga proposte utili per il miglioramento della sua organizzazione e del suo funzionamento.

10.5. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione non titolari.

§ 11. — *Compiti dei presidenti titolari.*

11.1. Il presidente titolare è responsabile del corretto funzionamento e della buona organizzazione dei servizi della sezione.

11.2. Il presidente titolare indice le riunioni di sezione su questioni ed argomenti di speciale importanza, anche al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza ed evitare contrasti inconsapevoli.

11.3. Il presidente titolare cura, in relazione ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, gli adempimenti previsti dalla circolare del Primo Presidente in data 20.5.2014, prot. 1221/2014/SG.

11.4. Ai fini del benessere organizzativo dei magistrati, il presidente titolare deve attivarsi per l'armonia della sezione, e per prevenire o ricomporre eventuali conflitti personali.

11.5. Il presidente titolare della Sesta sezione civile può svolgere funzioni di coordinatore di una delle sottosezioni e presiede mensilmente uno o più collegi delle sottosezioni, da individuare secondo criteri predeterminati.

§ 12. — *Compiti dei presidenti non titolari.*

12.1. Il presidente non titolare presiede i collegi e svolge la correlata attività giudiziaria, collabora con il presidente titolare nello svolgimento di ogni attività funzionale all'organizzazione della sezione e all'esercizio della nomofilachia.

12.2. I presidenti non titolari collaborano altresì in veste di delegati con il presidente titolare al coordinamento di settori specialistici, alla ripartizione dei ricorsi tra pubblica udienza e adunanza camerale e alla formazione dei ruoli.

12.3. Nei settori oggetto di delega, i presidenti non titolari contribuiscono a prevenire i contrasti inconsapevoli di giurisprudenza all'interno della sezione attraverso la lettura delle sentenze riguardanti le materie di loro competenza, tenendone informato il presidente titolare. Essi coordinano inoltre la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su questioni di diritto nuove o di particolare importanza e curano l'aggiornamento dei magistrati sulla normativa e sulla giurisprudenza costituzionale e europea nelle materie di loro competenza.

12.4. Ulteriori specifiche attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere delegate dal presidente titolare ai presidenti non titolari, tenuto conto della competenza e della disponibilità del destinatario, per particolari e comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti non titolari e dandone informazione al Primo Presidente.

Entro tre mesi dall'approvazione del Progetto tabellare da parte del C.S.M., si procederà, su proposta dei Presidenti Titolari, all'indicazione degli incarichi specificamente conferiti ai Presidenti non titolari nell'ambito di ciascuna sezione, mediante apposito provvedimento di variazione tabellare

12.5. In caso di assenza o impedimento, il presidente titolare è sostituito dal presidente non titolare con maggiore anzianità di servizio nella sezione.

CAPO TERZO COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO

§ 13. — *Criteri generali di composizione dei collegi.*

13.1. La composizione dei collegi, l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati nell'ambito delle stesse nonché la sostituzione dei magistrati in caso di astensione, recusazione o impedimento sono disciplinate dai criteri generali che seguono, e da quelli particolari indicati per ciascuna sezione. Eventuali deroghe devono essere introdotte con decreto motivato, da emanarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione.

13.2. I collegi sono predisposti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alle date fissate, ferma restando la diversa disciplina relativa al periodo feriale.

13.3. Ogni sezione convoca i collegi, in pubblica udienza o in camera di consiglio, per almeno quattro giorni alla settimana, salve le eventuali festività, compatibilmente con la disponibilità di organico. Il numero delle udienze o delle adunanze per il semestre è fissato dal presidente titolare della sezione sulla base dell'organico disponibile e dei seguenti parametri di impegno individuale.

13.4. Salvi eventuali esoneri, da disporsi con decreto motivato, ciascun consigliere partecipa di regola a quattro collegi al mese, e resta a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più convocazioni mensili, possibilmente nei giorni precedenti o successivi a quelli delle udienze o adunanze effettivamente tenute. Ciascun consigliere non può tenere più di due udienze o adunanze a settimana, distanziate, in caso di accorpamento in un'unica sequenza, di almeno una settimana da quelle successive. Nel numero mensile sono comprese le camere di consiglio tenute presso la Sesta sezione civile e la Settima sezione penale, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche. La partecipazione del consigliere a un numero di udienze o adunanze superiore a quattro, oltre a quella di riserva, può essere disposta con decreto motivato dal presidente titolare della sezione, sentito l'interessato, per far fronte ad esigenze indifferibili.

13.5. Il presidente titolare della sezione presiede il collegio, di regola, due volte al mese. I presidenti non titolari presiedono il collegio di regola quattro volte al mese.

13.6. Qualora il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente, la presidenza delle udienze o adunanze eccedenti è assicurata dai consiglieri anziani della sezione, purché abbiano maturato tre anni di anzianità nell'ufficio; a tal fine, sono designati per non più di due volte al mese i due consiglieri di maggiore anzianità nel ruolo, e per una volta al mese i consiglieri di anzianità immediatamente inferiore, in ordine decrescente, fino all'esaurimento

dell'esigenza di formazione dei collegi.

13.7. Con il decreto che fissa il numero delle convocazioni dei collegi, il presidente titolare può disporre con provvedimento motivato che uno o più consiglieri anziani della sezione non siano chiamati a funzioni di presidenza, su loro richiesta o per obiettive, imprescindibili ragioni di servizio.

13.8. I collegi sono composti di regola con la partecipazione di quattro consiglieri. Essi possono essere composti con la partecipazione di un numero di consiglieri superiore a quattro, quando il numero dei consiglieri in servizio presso la sezione non sia sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad opportune esigenze organizzative da specificare in apposito provvedimento motivato.

13.9. Nell'ambito della competenza di ciascuna sezione, possono essere individuate materie specialistiche per la cui trattazione è consentito procedere alla formazione di appositi collegi, composti da consiglieri in possesso di competenze ed esperienze specifiche.

13.10. Nella composizione dei collegi, deve essere assicurata la tendenziale parità di genere.

13.11. Qualsiasi modifica nella composizione dei collegi e nei ruoli, dovuta a sopraggiunti impedimenti o a ragioni d'incompatibilità, deve essere disposta con decreto motivato del presidente titolare o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano presente in ufficio. Eventuali rinvii a nuovo ruolo, la cui necessità emerga prima dell'udienza, sono adottati dal presidente titolare con decreto comunicato alla Procura generale e ai difensori delle parti.

13.12. I presidenti di sezione ed i consiglieri chiamati a comporre uffici o commissioni elettorali costituiti per legge presso la Corte di cassazione in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, politiche ed europee, nonché in occasione delle votazioni per la elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, sono esonerati dal primo turno di udienza fissato nel semestre successivo a quello in cui sono stati proclamati i risultati delle elezioni. Analogo esonero compete ai presidenti di sezione ed ai consiglieri chiamati a far parte della Commissione ministeriale di esame per l'iscrizione nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per i quali si avrà a riferimento il semestre successivo alla approvazione della graduatoria definitiva dell'esame.

13.13. I consiglieri ammessi al corso annuale, di durata non inferiore a tre giorni, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, in deroga a quanto disposto dal § 13.4, partecipano di regola, nel mese di riferimento, a tre udienze e restano a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più udienze.

§ 14. — *Astensione.*

14.1. Sull'astensione dei magistrati della Corte di cassazione decide, in qualità di delegato del Primo Presidente, il presidente titolare della sezione di appartenenza degli stessi. Sull'astensione del Presidente aggiunto e dei presidenti titolari delle sezioni decide il Primo Presidente. Sull'astensione del Primo presidente decide il Presidente aggiunto.

14.2. I Presidenti titolari riferiscono ogni tre mesi in ordine alle domande di astensione presentate ed ai provvedimenti adottati nel trimestre, con nota riassuntiva da trasmettersi al Segretario generale, il quale provvede al monitoraggio delle relative pratiche.

14.3. Il Primo Presidente, in caso di astensione, è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in assenza di questi, dal presidente titolare più anziano.

§ 15. — *Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.*

15.1. Per ogni udienza o adunanza delle sezioni ordinarie, è designato un consigliere di riserva, per l'eventualità che uno dei componenti del collegio stesso si trovi giustificatamente

nell'impossibilità di essere presente all'udienza.

15.2. L'individuazione del consigliere di riserva avviene contestualmente alla formazione dei collegi di udienza, in base al criterio della rotazione per anzianità secondo un ordine decrescente, tenendo conto delle esigenze di accorpamento dei giorni di udienza rappresentate dai consiglieri.

15.3. La sostituzione del consigliere di riserva eventualmente impedito è disposta dal presidente titolare o, in sua assenza, dal presidente non titolare più anziano presente in ufficio, con apposito decreto motivato.

§ 16. — Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.

16.1. Al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza, si provvede alla fissazione di udienze tematiche con la eventuale partecipazione di magistrati esperti della materia, assicurando altresì la partecipazione di altri magistrati al fine di consentirne l'arricchimento di saperi e di esperienze.

16.2. Le decisioni su questioni nuove o di particolare rilevanza o le decisioni che si pongono in contrasto con precedenti pronunce devono essere portate a conoscenza dei magistrati attraverso l'immediata comunicazione della notizia della decisione (con l'oggetto della questione e la soluzione adottata), al fine di rendere edotti tutti i componenti della sezione.

16.3. Allo stesso fine, su iniziativa del presidente titolare o del presidente da lui delegato, si tengono presso le sezioni periodiche riunioni per l'esame di questioni interpretative di particolare rilevanza, con la partecipazione di magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, ai quali può essere richiesto lo svolgimento di ricerche o la stesura di apposite relazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI

CAPO PRIMO
DISCIPLINA COMUNE

§ 17. — *Componenti delle Sezioni unite civili e penali.*

17.1. Oltre al Primo Presidente e al Presidente aggiunto, nonché ai presidenti titolari delle sezioni civili e penali, i magistrati componenti delle Sezioni unite sono:

a) per quelle civili, nel numero minimo di cinque per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Sesta sezione civile, e in un numero massimo che permetta un'adeguata frequenza nella partecipazione alle udienze da parte di ciascun componente; la determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e dell'oggetto dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse;

b) per quelle penali, in numero di quattro per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare.

§ 18. — *Durata della permanenza.*

18.1. Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite non può eccedere il limite di sei anni, anche non continuativi, calcolato a partire dalla data del decreto di nomina con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

18.2. Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato che ha perso per tale ragione la qualità di componente delle Sezioni unite, o che non l'ha ancora ricoperta, al momento del rientro presso la Corte di cassazione può essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dal rientro in Corte. In caso di collocamento fuori ruolo per un periodo inferiore ai due anni, detto termine è ridotto ad un anno.

18.3. Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi e se ne avvalga, ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di sei anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale qualità. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

18.4. Il consigliere componente delle Sezioni unite che consegua le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle stesse, potendo nuovamente esservi assegnato, partecipando, rispettati gli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente non titolare resisi vacanti dopo l'assunzione delle funzioni di presidente. Analogamente è da dirsi, nel rispetto del complessivo limite temporale di permanenza di sei anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione.

18.5. Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di sei anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle Sezioni unite, per ogni anno solare, di sette componenti per quelle civili e di quattro componenti per quelle penali;
- limite di sostituzione di non più di due componenti per ciascuna sezione civile e non più di un componente per ciascuna sezione penale per ogni anno solare;
- individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le Sezioni unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di servizio presso la Corte di cassazione o, in via ulteriormente subordinata, con maggiore anzianità nell'ordine del ruolo.

18.6. Tali limiti non riguardano il caso in cui il consigliere componente delle Sezioni unite assuma le funzioni di presidente di sezione, dovendo in tal caso essere sostituito da un consigliere della sezione di provenienza previo interpello da diramarsi entro trenta giorni dalla perdita della qualifica di consigliere del precedente componente: momento questo in cui deve sussistere la legittimazione degli aspiranti.

18.7. La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata almeno due mesi prima rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resa nota una diversa causa di cessazione della permanenza, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle Sezioni unite ove designato componente di collegi precedentemente fissati, e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

18.8. Fa parte inoltre delle Sezioni unite un magistrato coordinatore, per la durata di sei anni decorrenti dalla nomina, per le cui funzioni si rinvia ai § 20 e 27 della presente tabella. Alla nomina provvede con decreto motivato il Primo Presidente.

§ 19. — *Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali.*

19.1. L'assegnazione dei magistrati alle Sezioni unite civili e penali avviene su domanda o d'ufficio.

19.2. Non può essere assegnato alle Sezioni unite un magistrato che non abbia prestato servizio continuativo per almeno tre anni presso la sezione cui è assegnato e che non assicuri una permanenza nelle Sezioni unite per almeno tre anni continuativi.

19.3. La cessazione dell'appartenenza alla sezione di provenienza determina la decadenza del magistrato dalle Sezioni unite.

19.4. Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza e devono essere corredate da una scheda di autorelazione con l'indicazione dei titoli.

19.5. Si osserva il seguente procedimento:

- a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare della sezione di appartenenza sulla base degli elementi di valutazione indicati nel protocollo allegato alla tabella;
- b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente aggiunto e dei presidenti titolari, rispettivamente, delle sezioni civili o penali ai fini della valutazione dei titoli di ogni aspirante;
- c) designazione con decreto motivato del Primo Presidente;
- d) parere del Consiglio Direttivo.

19.6. Nella conferenza di cui al precedente § 19.5, punto b), alla quale partecipa anche un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario, si procede alla valutazione comparativa dei magistrati tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta in ordine di preferenza:

- dalla spiccata formazione e dell'aggiornamento professionale in rapporto all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, e della altrettanto spiccata attitudine al giudizio di legittimità riscontrabile sulla base della capacità di collegamento sistematico e di sintesi per la soluzione delle questioni controverse, della produzione scientifica e della qualità delle

motivazioni redatte, con particolare riferimento alla chiarezza, alla concisione ed alla forza degli argomenti;

- del pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con riguardo alla specifica attività di studio e di ricerca per le Sezioni Unite (relazioni per le Sezioni Unite o relazioni tematiche);

- per l'assegnazione alle Sezioni Unite civili, il pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle stesse;

- dall'esperienza maturata presso la Sesta Sezione civile o l'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi penali;

- dal lodevole servizio prestato presso altre Sezioni civili o penali o presso la Procura generale della Corte di cassazione;

- da esperienze di studio e di ricerca presso il C.S.M., la Corte costituzionale, le istituzioni U.E. o internazionali, gli uffici legislativi dei Ministeri, con particolare riguardo al Ministero della Giustizia;

b) anzianità di servizio nell'ufficio. Per il calcolo di detta anzianità, il periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni come magistrato di appello o come magistrato del Massimario applicato è calcolato nella misura della metà.

A parità di ogni altra condizione, trova applicazione, in via del tutto residuale, il criterio dell'anzianità nel ruolo.

19.7. Per quanto riguarda i presidenti di sezione non titolari, oltre ai requisiti sopra specificati, vanno considerate in via prioritaria la pregressa attività di componente delle Sezioni unite e, in subordine, l'anzianità di servizio nella funzione e le attività svolte su delega del presidente titolare.

CAPO SECONDO SEZIONI UNITE CIVILI

§ 20. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili.*

20.1. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili partecipa di regola come componente a tutti i collegi, coadiuva il presidente del collegio nella preparazione della udienza e nella tenuta dei registri, segnala i "precedenti" anche alla luce delle informazioni apprestate dall'Ufficio preparatorio. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione, il magistrato coordinatore è impegnato nella sezione di appartenenza, di regola, per una sola udienza al mese.

20.2. Il magistrato coordinatore va scelto tra i componenti delle Sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime da almeno un anno, con la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nel paragrafo che precede, fatta esclusione del criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio.

20.3. Il magistrato coordinatore fa parte dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

§ 21. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

21.1. Le Sezioni unite civili tengono di regola due udienze ogni mese, escluso agosto.

21.2. Presiedono i collegi delle Sezioni unite civili il Primo Presidente o il Presidente aggiunto

o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni civili.

21.3. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni

civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

21.4. Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni civili.

21.5. E' componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite. Ne sono componenti: a turno, un presidente titolare di sezione, che coadiuva il presidente del collegio; un presidente non titolare che è assegnatario di ricorsi in relazione alla competenza della sezione di appartenenza; non meno di sei e non più di otto consiglieri, di regola provenienti ciascuno da sezione diversa da quella cui appartiene il presidente non titolare. In via eccezionale è possibile la partecipazione di 14 consiglieri.

21.6. I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle Sezioni unite ed assicurando che in tutte le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione.

21.7. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo deroghe eccezionali e motivate, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio.

21.8. I presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite civili di regola non possono partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti componenti della medesima sezione.

21.9. Ai magistrati con incarico di relatore alle Sezioni unite civili va assegnata di regola nella sezione di appartenenza una udienza in meno nello stesso mese o in quello immediatamente successivo.

21.10. Il magistrato che risulti impegnato quale componente delle Sezioni unite civili di regola non può tenere udienza nella sezione di appartenenza nel giorno antecedente o successivo.

21.11. Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti, tenuto conto degli impegni di udienza presso le sezioni di appartenenza. Ove, per un impedimento, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio assicurando allo stesso un tempo adeguato per lo studio del ricorso; qualora ciò non sia possibile il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità, evitandosi peraltro la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

§ 22. — L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

22.1. L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili svolge ogni attività propedeutica e utile alla fissazione delle udienze delle Sezioni unite civili, soprattutto al fine di assicurare la costante ricognizione delle questioni controverse.

22.2. I compiti dell'Ufficio consistono:

- a) nella classificazione dei ricorsi;
- b) nello spoglio orientato alla individuazione del valore ponderale e delle modalità di trattazione dei ricorsi;
- c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione da parte dell'Ufficio del massimario;
- d) nella formazione dei "calepini" di udienza;
- e) nella diffusione interna di una informazione provvisoria sui contenuti delle decisioni, anche mediante la redazione di un *abstract*;
- f) nella costituzione di un archivio informatico, articolato per materie, delle suddette informazioni curandone la immediata diffusione ai componenti delle Sezioni unite;
- g) nella diffusione anche all'esterno della Corte delle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite.

22.3. L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili e da almeno altri due magistrati, selezionati a seguito di apposito interpello e nominati con decreto presidenziale per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un triennio. Ai due magistrati coadiutori è riconosciuto l'esonero da una udienza mensile.

22.4. Costituiscono requisiti per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio l'appartenenza alle Sezioni unite o l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del massimario dimostrando spiccate attitudini di studio, nonché l'impegno ad assicurare una assidua presenza in Corte.

§ 23. — *Criteri di assegnazione dei ricorsi.*

23.1. Per ogni ricorso viene redatto un titoletto, esplicativo dell'oggetto, che va a formare i calepini di udienza (cioè gli elenchi dei tioletti dei ricorsi assegnati a ciascun relatore). I tioletti servono anche per formare gli elenchi dei ricorsi assegnati alle sezioni unite per la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di particolare importanza. Tali elenchi vengono periodicamente aggiornati e distribuiti alle Sezioni semplici in modo che i relativi collegi siano in grado di sapere quali questioni sono all'esame delle Sezioni unite.

23.2. Ogni ricorso viene esaminato dall'Ufficio preparatorio del procedimento che provvede:

a) a proporre, con la scheda di cui al punto c), le modalità di definizione processuale (pubblica udienza - richiesta al P.G. della requisitoria - redazione di proposta ex art. 380-*bis* cod. proc. civ. - rimessione alla sezione ex art. 374 cod. proc. civ.);

b) a richiedere all'Ufficio del massimario la redazione di una breve e sintetica relazione su specifiche questioni o su particolari profili di interesse;

c) a redigere per ciascun ricorso - di cui si proponga la rimessione alla pubblica udienza, la redazione di relazione e la richiesta al Procuratore Generale - una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvede a distribuire in copia cartacea a ciascun componente del collegio e al P.G.

23.3. Ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

23.4. A tale criterio cronologico si deroga per le seguenti ipotesi tassative:

a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;

b) ricorsi avverso decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M.;

c) ricorsi avverso decisioni del Consiglio Nazionale Forense;

d) ricorsi in materia di stato, famiglia e persone;

e) ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita

trattazione, valutata positivamente dal Primo Presidente;

f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria;

g) conflitti negativi di giurisdizione.

23.5. Effettuata la graduatoria dei ricorsi, questi sono assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto peraltro dell'esigenza che l'incarico di relatore sia di regola assegnato a un magistrato della sezione competente per la materia controversa, sempre che non sia stato l'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, assicurando in ogni caso la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata di regola la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza professionale del magistrato da designare che abbia trattato questioni analoghe.

§ 24. — Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.

24.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente ricusato. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del componente ricusato con il più anziano dei componenti del collegio presenti in sovrannumero. Con il medesimo criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricusazione di più di un componente del collegio.

24.2. Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle Sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un collegio di cui non facciano parte componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso, composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente subentra il Presidente aggiunto o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni civili e in ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente aggiunto o un presidente titolare. Subentra al presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

§ 25. — Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.

25.1. Sono assegnati alle Sezioni unite civili :

- i ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, che non siano assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, cod. proc. civ.);

- i contrasti di giurisprudenza in materia civile;

- le questioni di massima di particolare importanza (art. 374 , comma secondo, cod. proc. civ.) individuate soprattutto con speciale riferimento alla loro rilevanza economico/ sociale o all'esigenza di formare un "precedente" particolarmente autorevole su di esse;

- le decisioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio nazionale forense, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Giunta speciale per le espropriazioni presso Corte di appello di Napoli;

- i regolamenti e i conflitti di giurisdizione.

§ 26. — Disposizioni finali.

26.1. Per quanto non espressamente stabilito si osservano le disposizioni previste per le sezioni civili.

CAPO TERZO

SEZIONI UNITE PENALI

§ 27. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali.*

27.1. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali ha l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente aggiunto nell'espletamento dei seguenti incombenzi organizzativi:

- operare l'opportuno raccordo con l'Ufficio del massimario;
- seguire la predisposizione delle relazioni del Massimario sulle questioni da trattare e la massimazione delle decisioni adottate.

Il coordinatore partecipa quale componente ad ogni udienza delle Sezioni unite penali.

27.2. In particolare, nell'espletamento dell'incarico, il coordinatore cura:

a) lo spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle Sezioni unite (con riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare);

b) la verifica della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza;

c) l'individuazione delle questioni controverse e il collegamento con l'Ufficio del Massimario per la tempestiva redazione della relazione;

d) la vigilanza sulla completezza e puntualità degli adempimenti della Cancelleria delle Sezioni unite penali;

e) la preparazione delle udienze, con il compito di segnalare l'avvenuta trattazione di ricorsi uguali o analoghi in precedenti udienze;

f) la verifica della corretta massimazione dei principi affermati;

g) il supporto al Primo Presidente o al Presidente aggiunto nella fissazione del calendario delle udienze e nella formazione dei collegi.

§ 28. — *Fissazione delle udienze e formazione dei collegi.*

28.1. Le Sezioni unite penali tengono, di regola, una udienza al mese, escluso agosto.

28.2. Presiedono i collegi delle Sezioni unite penali il Primo Presidente o il Presidente aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni penali.

28.3. I collegi sono predisposti dal Primo Presidente o dal Presidente aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, in relazione ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio, settembre-dicembre.

28.4. A ciascuna udienza fissata in calendario, per la quale sia stata già stabilita la composizione del collegio, vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del massimario, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni o assegnati dal Primo Presidente.

28.5. Ai fini di quanto previsto dall'art.610, comma 2, cod. proc. pen., i magistrati delegati all'esame preliminare dei ricorsi penali trasmettono tempestivamente al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle Sezioni unite formulate dalle parti prima che il ricorso venga inserito nel ruolo di udienza sezionale ovvero segnalano al Primo Presidente la speciale importanza delle questioni implicate dal ricorso o la sussistenza di contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni su una questione di diritto oggetto di un motivo di ricorso, tenendo conto anche delle relazioni sui contrasti di giurisprudenza trasmesse dall'Ufficio del massimario.

28.6. L'assegnazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene nell'ordine di loro pervenienza alla cancelleria delle Sezioni unite penali o al Primo Presidente.

28.7. Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo

Presidente o il Presidente aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari delle sezioni penali.

28.8. Nel caso previsto dall'art. 618 cod. proc. pen. può essere disposta la restituzione del ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.

28.9. E' di regola componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite. Ne sono altresì componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare e cinque *consiglieri* provenienti da ciascuna delle sezioni, diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che devono essere oggetto di decreto motivato, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

28.10. I presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite penali, di regola, non possono partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti componenti della medesima sezione.

28.11. L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, deve essere di regola assegnato a un magistrato della sezione competente per la materia controversa, sempre che non sia stato estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, nonché assicurando in ogni caso la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata di regola la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza professionale del magistrato da designare che abbia trattato questioni analoghe.

28.12. Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti, tenuto conto degli impegni di udienza presso la sezione di appartenenza. Ove, per un impedimento, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio assicurando allo stesso un tempo adeguato per lo studio del ricorso; qualora ciò non sia possibile, il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità, evitando peraltro la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

28.13. Ai magistrati con incarico di relatore alle Sezioni unite penali di regola va assegnata nella sezione di appartenenza una udienza in meno nello stesso mese o in quello immediatamente successivo.

28.14. Il magistrato impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite penali nel giorno antecedente o successivo non può tenere udienza o figurare come supplente nella sezione di appartenenza.

§ 29. — Regole particolari di formazione dei collegi: ricusazione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.

29.1. Nel caso di ricusazione di un componente delle Sezioni unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente ricusato. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il supplente.

29.2. Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze delle Sezioni unite penali, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti

del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente aggiunto o, in sua assenza, il più anziano nella funzione tra i presidenti titolari delle sezioni penali, escluso quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata. In ugual modo si provvede se devono essere sostituiti il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Il presidente di sezione non titolare viene sostituito da un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

29.3. Nel caso di procedura di correzione di errori materiali relativi a decisioni delle Sezioni unite penali, di essa è investito il primo collegio utile e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento nel quale l'errore materiale è stato rilevato.

§ 30. — *Affari da assegnare alle Sezioni unite penali.*

30.1. Sono assegnati alle Sezioni unite penali:

- i ricorsi rimessi dalle singole sezioni penali in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.;
- i ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.;
- le rikusazioni di componenti delle Sezioni unite penali;
- i ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625 *bis* cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali;
- le correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali.

§ 31. — *Disposizioni finali.*

31.1. Per quanto non espressamente stabilito si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

**PARTE TERZA
SETTORE CIVILE**

**CAPO PRIMO
DISCIPLINA GENERALE**

§ 32. — Criteri per la formazione dei calendari di udienza.

In occasione della formazione dei calendari di udienza, i presidenti delle Sezioni ordinarie predeterminano il numero delle udienze pubbliche e delle adunanze delle camere di consiglio, tenendo conto che, ai fini dell'assegnazione dei magistrati ai collegi e della assegnazione degli affari, l'attività espletata nell'udienza pubblica è parificata a quella svolta in camera di consiglio.

§ 33. — Criteri di formazione dei collegi.

33.1. Nella composizione dei collegi dev'essere assicurata la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di servizio presso la sezione e di altri due consiglieri fra quelli meno anziani nella sezione.

33.2. A tali modalità può derogarsi motivatamente per la formazione di collegi destinati alla trattazione di materie specialistiche, assicurando la rotazione tra i consiglieri specializzati nella materia e la contemporanea partecipazione di consiglieri non specializzati nella materia.

33.3. Le disposizioni di cui ai punti 33.1 e 33.2. non si applicano alla Sezione Lavoro, in relazione alla peculiarità della sua organizzazione basata sulla articolazione in tre aree specialistiche. I criteri di composizione dei collegi della Sezione Lavoro sono disciplinati dai § 41 e 42.

Per le altre Sezioni, entro tre mesi dall'approvazione del progetto tabellare da parte del C.S.M., si procederà, su proposta dei Presidenti titolari, all'individuazione delle competenze specialistiche in base alle quali ha luogo la distribuzione del lavoro, dei criteri da adottarsi, in relazione alle predette competenze, per la formazione dei collegi e la distribuzione degli affari, nonché delle modalità di svolgimento delle sperimentazioni eventualmente in corso.

§ 34. — Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.

34.1. Nell'assegnazione degli affari ai collegi, si tiene conto dell'ordine di iscrizione del ricorso nel ruolo generale, della data di inizio del processo di merito e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

1) ricorsi che per disposizione di legge o per la natura della controversia esigono sollecita trattazione;

2) ricorsi che attengono a diritti fondamentali della persona;

3) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta opportuno evitare il pericolo di contrasti o realizzare una migliore produttività;

4) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie.

34.2. Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da indicare con provvedimento motivato del Presidente titolare.

34.3. I ricorsi trasmessi alla sezione, a seguito dell'esame preliminare presso la Sesta sezione civile, sono sottoposti al Presidente titolare e sono esaminati dall'Ufficio spoglio secondo le direttive impartite.

34.4. I ricorsi sono suddivisi per materia, sulla base delle indicazioni risultanti dallo spoglio, ed a ciascuno di essi viene attribuito un valore ponderale, secondo la seguente scansione:

- valore ponderale 1: ricorsi aventi ad oggetto questioni di diritto già decise; vizi di motivazione; numero di motivi di ricorso non superiore a tre;
- valore ponderale 2: ricorsi che non siano riconducibili all'ipotesi precedente o a quella successiva;
- valore ponderale 3: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove o con i quali viene pro-posto un numero notevole di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti aventi posizioni non omogenee;
- valore ponderale 4: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove di particolare difficoltà;
- valore ponderale 5: ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.

34.5. Nell'attribuzione dei valori ponderali si deve comunque tenere conto della consistenza quantitativa degli atti processuali.

34.6. Oltre all'attribuzione dei valori ponderali, deve essere indicata, ove ne ricorrano i presupposti fissati dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 197 del 2016, di conversione del decreto legge n.168 del 2016, l'opportunità della trattazione in pubblica udienza.

34.7. L'assegnazione dei ricorsi a ciascun componente del collegio è effettuata in modo da garantire una equilibrata distribuzione del carico di lavoro all'interno della sezione di appartenenza ed in ciascuna udienza o adunanza.

34.8. Sulla base dei predetti criteri e del numero di consiglieri chiamati a comporre il collegio, i ricorsi vengono raggruppati in "pacchetti di udienza", in numero pari a quello delle udienze fissate, avendo cura di assicurare l'omogeneità delle questioni da trattare in ciascuna udienza, per quanto possibile, ed un'equilibrata distribuzione del carico complessivo di lavoro della sezione.

34.9. Si procede infine all'abbinamento dei "pacchetti" ai collegi, tenendo conto della materia alla quale si riferiscono i ricorsi assegnati e della specializzazione dei consiglieri chiamati a comporre il collegio.

§ 35. – Ufficio spoglio sezionale.

35.1. Presso ogni sezione civile ordinaria è costituito l'ufficio spoglio, articolato in base alle competenze specialistiche della sezione e composto da un Presidente di sezione non titolare o, in mancanza dal consigliere più anziano del ruolo tra quelli in possesso dei requisiti per la presidenza del collegio, per ciascuna area specialistica, da un numero variabile di consiglieri, nonché di magistrati del massimario, determinato dei rispettivi Presidenti titolari sulla base di un programma di selezione degli affari pendenti.

La nomina dei componenti di ciascun Ufficio sezionale è effettuata dal Primo Presidente all'esito di interpello promosso dal Presidente titolare della sezione, con il quale è messo a concorso un numero di posti da quest'ultimo determinati.

Qualora l'Ufficio spoglio risulti composto da un numero di componenti maggiore di uno, il coordinatore è designato, dal Primo Presidente, tra i presidenti di sezione non titolari con maggiore anzianità di servizio presso la sezione e, in caso di mancanza di presidenti, tra i consiglieri, seguendo lo stesso criterio.

Il Presidente titolare può assegnare ai componenti dell'Ufficio spoglio il coordinamento di specifiche aree funzionali, determinate cronologicamente o per materia, con provvedimento da trasmettere al Primo Presidente per la conseguente variazione tabellare.

35.2. Costituisce condizione per la nomina a componente dell'Ufficio spoglio l'impegno

all'assidua presenza in ufficio e all'assolvimento del compito per un periodo almeno annuale. Un mese prima della scadenza i posti dell'Ufficio spoglio vengono messi a concorso con interpello.

Qualora risponda all'interpello un numero di aspiranti superiore a quello dei posti pubblicati, la scelta è effettuata in aderenza ai seguenti criteri:

- precedenti esperienze di selezione degli affari;
- specifica esperienza nelle singole materie della sezione;
- pregresso servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo;
- anzianità di servizio presso la sezione.

35.3 Nell'ipotesi di numero insufficiente o di assenza di aspiranti, la individuazione è effettuata d'ufficio sulla base degli stessi criteri, sentito l'interessato.

35.4 I componenti dell'Ufficio spoglio sono esentati da un turno di udienza mensile e, qualora lo richiedano le ragioni organizzative del lavoro di spoglio, enunciate in apposite direttive del Presidente titolare, i componenti dell'Ufficio spoglio sono esonerati da due turni di udienza mensile. Dell'Ufficio spoglio possono essere chiamati a far parte i magistrati del Massimario applicati. Il Presidente titolare determina la riduzione del carico di lavoro giurisdizionale del magistrato applicato conseguente alla collaborazione allo spoglio.

35.5. L'Ufficio spoglio presso la Sezione ordinaria, sulla base di direttive formulate dal Presidente titolare:

- procede alla selezione dei fascicoli, secondo una metodologia (per materia, data di iscrizione, ecc.) individuata dal Presidente titolare, previa consultazione del coordinatore, fermi restando lo spoglio diacronico e la priorità dello spoglio degli affari più risalenti;

- finalizza la selezione alla formazione di ruoli di udienza omogenei, alla individuazione del contenzioso seriale, di possibili accorpamenti, di questioni con soluzioni giurisprudenziali non univoche.

35.6. L'Ufficio spoglio presso la sottosezione costituita nell'ambito della Sesta sezione, composto da i consiglieri addetti a ciascuna sottosezione, sulla base di direttive formulate dal Presidente titolare, finalizza il sommario esame alla immediata individuazione degli affari da inviare alla Sezione ordinaria e del contenzioso seriale, nonché alla individuazione di possibili accorpamenti.

35.7. Il coordinatore dell'Ufficio spoglio della Sezione ordinaria assegna ai magistrati del Massimario applicati e agli assistenti di studio i fascicoli per i quali debbano essere redatte le schede informatiche e ne verifica il contenuto. I componenti dell'Ufficio spoglio assicurano contatti continui con gli applicati e gli assistenti di studio al fine di garantire il miglior risultato nella redazione delle schede informatiche.

35.8. Il Presidente titolare e/o i presidenti non titolari delegati presso le Sezioni ordinarie utilizzano le schede informatiche redatte per formare i ruoli delle udienze pubbliche con questioni il più possibile omogenee ed assicurano la distribuzione, anche mediante rotazione tra i consiglieri, dei fascicoli dotati della suddetta scheda informatica tra i relatori dei ricorsi. Nell'attribuire il valore ponderale complessivo del carico di udienza per ogni relatore potrà tenersi conto della presenza di scheda informatica su questioni omogenee.

35.9. Ai fini di quanto previsto dall'art.374, comma secondo, c.p.c. i componenti dell'Ufficio spoglio trasmettono, ove rilevanti, al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle Sezioni unite formulate dalle parti e segnalano allo stesso le questioni di particolare importanza, nonché la sussistenza di contrasti tra le sezioni ordinarie.

§ 36. — *Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.*

36.1. I ricorsi assegnati al collegio, iscritti nel ruolo di udienza secondo l'ordine d'iscrizione nel ruolo generale, sono assegnati per la relazione ai singoli componenti del collegio secondo

l'anzianità, con le seguenti eccezioni:

a) in caso di rifissazione dell'udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso, se possibile, deve essere assegnato al medesimo relatore;

b) in caso di rimessione alla sezione ordinaria di ricorso già discusso nella sottosezione, il ricorso, ove possibile, deve essere assegnato allo stesso relatore;

c) in caso di fissazione della medesima udienza per ricorsi uguali o simili ovvero attinenti alla medesima questione di fatto e/o di diritto, gli stessi possono essere assegnati al medesimo relatore o distribuiti tra quest'ultimo ed il consigliere che lo segue nell'ordine di anzianità;

d) qualora sia necessario risolvere particolari questioni di diritto che richiedono la specifica qualificazione professionale di determinati consiglieri.

36.2. Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un altro consigliere in qualità di relatore.

36.3. Non è consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

36.4. In caso di eccezione al criterio di cui al comma 1, il presidente titolare o il presidente da lui delegato procede alla annotazione della deroga indicandone i motivi mediante le sigle "36 a", "36b", "36c", "36d" di cui al secondo comma.

CAPO SECONDO
DISCIPLINA SEZIONALE

SEZIONE PRIMA

§ 37. — *Materie di competenza della Sezione.*

Acque	Filiazione
Adozione	Immigrazione , <u>per i soli ricorsi che sopravvengono nel trimestre di spettanza</u>
Alimenti	Inabilitazione
Arbitrato	Interdizione
Azienda e Impresa	Mandato di credito
Borsa	Materia elettorale
Cittadinanza	Minori
Concorrenza e consorzi	Opere dell'ingegno (beni immateriali)
Contratti bancari	Opere pubbliche
Diritto internazionale privato	Persone fisiche e giuridiche
Diritto amministrativo	Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile
Edilizia economica e popolare	Società
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Stato civile
Espropriazione per pubblica utilità	Titoli di credito
Fallimento	
Famiglia	

SEZIONE SECONDA

§ 38. — *Materie di competenza della Sezione.*

Agenzia (tranne rito del lavoro)	Proprietà
Appalto	Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Comunione - Condominio	Rendita perpetua e vitalizia
Deposito	Riforma fondiaria
Divisione	Sanzioni amministrative, escluse quelle in materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di previdenza
Donazione	Servitù
Edilizia	Successioni
Enfiteusi	Superficie
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Trascrizione
Immigrazione , <u>per i soli ricorsi che sopravvengono nel trimestre di spettanza</u>	Urbanistica
Lavoro autonomo - Profess./onorari	Usi civici
Mediazione	Usufrutto - Uso - Abitazione
Mutuo	Vendita - Permuta – Riporto
Nuova opera - Danno temuto	
Patrocinio a spese dello Stato	

SEZIONE TERZA

§ 39. — *Materie di competenza della Sezione.*

Anticresi	Obbligazioni in genere
Arricchimento	Pagamento d'indebito
Assicurazione	Pegno
Contratti agrari	Prescrizione e decadenza
Contratto estimatorio	Privilegi
Contratti in genere	Promesse unilaterali
Diritto della navigazione	Responsabilità civile
Esecuzione forzata	Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile
Fideiussione	Somministrazione
Gestione di affari	Spedizione
Gioco e scommessa	Transazione
Immigrazione , <u>per i soli ricorsi che sopravvengono nel trimestre di spettanza</u>	Trasporto
Ipoteca	
Locazioni e comodato	
Mandato - Commissione	
Cessione di beni ai creditori	

SEZIONE LAVORO

§40. — *Materie di competenza della Sezione.*

Lavoro privato; Diritto sindacale; **Immigrazione**, per i soli ricorsi che sopravvengono nel trimestre di spettanza; Lavoro pubblico; Previdenza e assistenza

§41. — *Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.*

41.1. La Sezione è organizzata in tre aree, distinte per competenza: area 1, competente per i ricorsi in materia di lavoro pubblico; area 2, competente per i ricorsi in materia di previdenza e assistenza; area 3, competente per i ricorsi in materia di lavoro privato e diritto sindacale.

41.2. Il lavoro delle tre aree è coordinato dal presidente titolare il quale provvede direttamente anche alla gestione (in particolare formazione dei ruoli) di una delle suddette aree, delegando ad altri due presidenti (designati in base al criterio di competenza) la gestione delle due rimanenti aree.

41.3. A ciascuna delle tre aree è assegnato un numero di consiglieri e di presidenti stabilito con criterio proporzionale in base al numero dei ricorsi pendenti. L'assegnazione è tendenzialmente esclusiva, ma è consentita, in relazione ad esigenze specifiche, in particolare per la formazione dei collegi, la coassegnazione a due aree.

41.4. L'assegnazione a ciascuna area ha durata minima di un anno. Il passaggio dei consiglieri da un'area all'altra avviene sulla base di interpello che ha luogo con cadenza annuale e, in caso di necessità, d'ufficio, con provvedimento del presidente titolare sentiti gli altri presidenti della Sezione. L'assegnazione d'ufficio verrà fissata in base ai criteri di competenza e specializzazione al fine di garantire il corretto esercizio della funzione nomofilattica. L'anzianità di sezione costituisce a tal fine un criterio di valutazione residuale. In ogni caso il passaggio dei consiglieri da

un'area all'altra deve essere realizzato attraverso un meccanismo di rotazione idoneo a garantire da un lato la coerente evoluzione della giurisprudenza di ciascuna area e dall'altro l'arricchimento delle esperienze dei singoli consiglieri.

41.5. Nell'ambito di ciascuna area sono fissate udienze pubbliche e adunanze camerali sulla base dei criteri indicati dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c. Il calendario delle udienze e delle adunanze camerali, nonché la composizione dei collegi – in base agli organici di ciascuna area – vengono fissati mensilmente dal presidente titolare, sentiti i presidenti delegati delle aree.

§ 42. *Criteri di precedenza nella formazione dei calendari di udienza.*

42.1. Nella trattazione dei ricorsi nell'ambito di ciascuna area si attribuisce la precedenza:

a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti, in particolare quelli regolati dalla legge 92/2012, o le dimissioni che si assumono invalide;

b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare;

c) ai ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis c.p.c. ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis c.p.c.;

d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.

42.2. La trattazione dei ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito potrà essere preceduta, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della Sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato, da riunioni di sezione indette dal presidente titolare o dal presidente di area, sentito il presidente titolare.

SEZIONE QUINTA

§ 43. — *Materie di competenza della Sezione.*

Tributi in genere
Tributi erariali diretti
Tributi locali

Contributi dei consorzi obbligatori
Sanzioni amministrative in materia
finanziaria, tributaria e valutaria

SEZIONE SESTA

§ 44. — *Criteri di assegnazione dei magistrati.*

44.1. La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, c.p.c., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione semplice e formata da presidenti di sezione non titolari e consiglieri appartenenti alla stessa. Alla Sesta sezione possono essere destinati anche presidenti di sezione non titolari, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore. Il numero dei consiglieri assegnati in via esclusiva o coassegnati a ciascuna sottosezione è determinato con decreto motivato del Primo Presidente tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e per le esigenze di definizione dell'arretrato.

44.2. L'assegnazione è disposta per ciascuna sottosezione con decreto motivato del Primo Presidente, sentiti il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione nonché il coordinatore della sottosezione, previo interpello tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d'ufficio tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. I consiglieri destinati alla Sottosezione, tanto nel caso di loro disponibilità, tanto nel caso di assegnazione di ufficio, debbono aver maturato di regola, salvo che l'organico sezionale non lo consenta, una anzianità di almeno un anno nella Corte.

44.3. Nella scelta, in caso di assegnazione di ufficio, deve essere favorita la partecipazione progressiva di tutti i componenti della sezione alla sottosezione.

44.4. Si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell'esperienza dagli stessi maturata nell'esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di individuare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o manifestamente infondati e la pronta trasmissione degli altri alle sezioni semplici.

44.5. La composizione della Sesta sezione può avvenire con due diversi moduli organizzativi: a) assegnazione esclusiva per la durata di un anno; b) coassegnazione alla sottosezione ed alla sezione ordinaria per la durata di due anni. In caso di assegnazione esclusiva o di coassegnazione che non riguardi tutti i magistrati della sezione ordinaria è prevista la possibilità di un solo rinnovo dell'assegnazione per un periodo uguale a quello iniziale, salvo diversa richiesta dell'interessato.

44.6. L'assegnazione esclusiva comporta l'esonero del consigliere dallo svolgimento del lavoro giurisdizionale e di spoglio presso la sezione ordinaria e la destinazione a componente dei collegi esclusivamente presso la sottosezione. In tal caso, il consigliere partecipa nella qualità di relatore di ricorsi di regola a tre adunanze camerali presso la sottosezione, secondo la modulazione indicata in apposito provvedimento organizzativo del coordinatore.

44.7. Il consigliere in regime di coassegnazione continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza partecipando di regola a non più di due udienze pubbliche o adunanze camerali al mese. Presso la sottosezione sarà componente del collegio nella qualità di relatore di ricorsi in non meno di una adunanza camerale, secondo la modulazione indicata in apposito provvedimento organizzativo dal coordinatore.

44.8. A ciascuna delle sottosezioni è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere designato dal Primo Presidente, previo interpello, sentiti il presidente della corrispondente sezione semplice ed il presidente della Sesta sezione, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza maturata presso la Sesta sezione. Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore la nomina dei relatori, la formazione dei collegi, la fissazione delle adunanze previste dall'art. 380-bis c.p.c., nonché l'adozione dei provvedimenti di rimessione dei ricorsi alle sezioni semplici.

§ 45. — *Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.*

45.1. Tutti i ricorsi aventi ad oggetto materie non rientranti nella competenza delle Sezioni unite sono assegnati automaticamente alla Sesta sezione, e distribuiti tra le singole sottosezioni in base alla ripartizione delle competenze prevista per le sezioni semplici.

45.2. Per ogni fascicolo, al momento del deposito del ricorso e dell'iscrizione a ruolo, viene creato un documento elettronico, da inserirsi nel Sistema Informatico della Corte (SIC), nel quale vengono registrate tutte le informazioni che si acquisiscono o si formano nelle fasi successive di lavorazione.

45.3. La parte che iscrive la causa a ruolo deve compilare un modulo a lettura ottica (predisposto tenendo conto dell'elenco delle voci e degli schemi di classificazione, e quindi con indicazione di una o più parole chiave), contenente l'indicazione del nome delle parti, dei dati di identificazione del provvedimento impugnato, del numero dei motivi e del sommario delle questioni proposte, con indicazione, se del caso, delle norme della cui applicazione si tratta.

45.4. I fascicoli, una volta smistati dalla cancelleria, sono trasmessi ai coordinatori, i quali, dopo averli divisi per materia, all'inizio di ogni mese provvedono ad assegnarli ai consiglieri addetti alla sottosezione o a rimettere il ricorso direttamente alla sezione semplice.

45.5. I consiglieri procedono al sommario esame dei fascicoli, all'esito del quale, se ravvisano un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso, redigono la proposta di cui all'art. 380 bis c.p.c., strutturata secondo il modello predisposto dal presidente della sezione, ovvero provvedono alla rimessione alla sezione semplice.

45.6. I ricorsi in materia di licenziamento cui si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e quelli proposti a norma dell'art. 420-bis c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'iscrizione a ruolo e non appena scaduti i termini per il deposito del controricorso, sono immediatamente trasmessi alla sottosezione lavoro, che, compiuto lo spoglio, provvede a trasmetterli senza ritardo alla Sezione lavoro.

§ 46. — *Criteri particolari di formazione dei collegi.*

46.1. Il presidente della Sesta sezione o i coordinatori all'uopo delegati formano i ruoli delle adunanze camerali, accorpando i ricorsi che prospettino questioni identiche o affini o inerenti alle stesse materie, ed includendo nei collegi, come relatori, i consiglieri che abbiano predisposto le corrispondenti proposte di cui all'art. 380-bis c.p.c.

46.2. Le questioni di natura esclusivamente processuale, che implicino l'enunciazione di principi di diritto di portata generale limitatamente ai profili di stretta competenza della sezione, devono essere trattate da collegi composti dal presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni, individuati secondo criteri di rotazione.

46.3. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del collegio, la sostituzione, ove non possa provvedersi mediante l'utilizzazione della riserva, è disposta dal presidente della Sesta sezione mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla medesima ed in subordine ad altra sottosezione, ed in via ulteriormente gradata dal Primo Presidente mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla corrispondente sezione semplice.

46.4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione degli affari ed alla formazione dei collegi delle sezioni semplici.

§ 47. -- *Criteri particolari di redazione dei provvedimenti.*

47.1. I ricorsi decisi dalla Sesta sezione sono definiti con ordinanza con motivazione sintetica, redatta secondo criteri redazionali uniformi per tutte le sezioni.

47.2. Presso la Sesta sezione è istituito un gruppo di lavoro permanente, composto dal presidente titolare, da un massimo di due consiglieri per sottosezione e da un magistrato addetto al CED, ripartito in due sottogruppi, uno per il diritto sostanziale ed uno per il diritto processuale, con il compito di predisporre stringhe motivazionali uniformi su questioni ricorrenti e consolidate, da poter richiamare all'interno delle ordinanze con motivazione sintetica.

PARTE QUARTA
SETTORE PENALE

CAPO PRIMO
DISCIPLINA GENERALE

§ 48. — *Criteri di formazione dei collegi.*

48.1 I collegi delle sezioni penali devono essere composti in maniera tendenzialmente automatica, mediante l'utilizzazione di un programma informatico (in via di realizzazione) che tenga conto del numero dei presidenti di sezione, dei consiglieri e dei magistrati dell'Ufficio del Massimario presenti effettivamente nelle singole sezioni nel corso di ogni semestre e del numero delle udienze programmate per ogni mese da ciascun presidente titolare sulla base dell'organico effettivo dei magistrati.

48.2 In attesa della realizzazione del programma informatico viene adottata la procedura semplificata secondo lo schema seguente:

- predisposti il calendario semestrale delle udienze e la lista dei presidenti e dei magistrati effettivamente presenti nelle sezioni, i presidenti dei collegi delle singole udienze vengono individuati, a partire dal Presidente titolare, secondo l'ordine di anzianità decrescente in sequenze che si ripetono per l'intero semestre, in modo da assicurare l'equilibrata composizione dei collegi fra tutti i consiglieri assegnati alla sezione;

- fatte salve motivate eccezioni, la presidenza delle udienze tematiche è assicurata dal Presidente titolare o dal Presidente non titolare delegato al settore specialistico;

- il Presidente titolare non è presente nella sequenza delle udienze successiva alla prima e alla terza di ogni mese;

- i magistrati che hanno chiesto l'accorpamento delle udienze vengono designati per due udienze, eventualmente consecutive, nella stessa settimana ed a settimane alterne:

- i magistrati che sono esonerati parzialmente dalle udienze non sono considerati in una sequenza su quattro in caso di esonero nella misura del 25% e in una sequenza su due in caso di esonero nella misura del 50%;

- nella composizione dei collegi deve essere assicurata, tendenzialmente, la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di servizio presso la sezione e di altri due consiglieri tra quelli meno anziani nella sezione.

- i consiglieri delegati all'esame preliminare dei ricorsi, per quanto possibile, non devono far parte dei collegi nella settimana in cui sono impegnati nel turno di spoglio.

48.3 Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre il Presidente titolare stabilisce quanti e quali magistrati debbano nel semestre essere chiamati a funzioni di presidenza

48.3.1 Vengono quindi individuati i presidenti nelle singole udienze, secondo il seguente schema e salvo quanto stabilito nei successivi punti: prima udienza della prima settimana il Presidente titolare, udienze successive della prima settimana i Presidenti non titolari in ordine decrescente di anzianità, quindi, ed eventualmente, i

due magistrati più anziani della sezione, poi ed eventualmente, gli ulteriori magistrati

(sempre in ordine decrescente di anzianità). La successiva sequenza viene ripresa escludendo, di regola, il Presidente titolare, mentre quella successiva comprende il Presidente titolare, e così via. Analogamente si procede nel caso in cui i Presidenti non titolari o i magistrati con maggiore anzianità godano di esoneri parziali.

48.3.2 Al fine di individuare gli ulteriori componenti dei collegi l'organico della sezione è riprodotto in un elenco che comprende tutti i magistrati in ordine decrescente di anzianità di servizio nella sezione. I collegi sono formati indicando, nella prima udienza, il magistrato più anziano dell'elenco, il meno anziano ed i due magistrati che si trovano in posizione intermedia e procedendo, così, nelle successive udienze seguendo l'elenco dagli estremi verso il centro e dal centro verso gli estremi. Per le ulteriori sequenze, si procede, di regola e salvo quanto stabilito nei successivi punti, partendo, con riguardo al primo e al terzo componente del collegio, dal magistrato collocato nell'ordine di anzianità subito dopo quello dal quale è partita, sempre con riguardo al primo e al terzo componente del collegio, la sequenza precedente e includendo progressivamente nelle successive udienze i magistrati via via più anziani non inclusi.

48.3.3 Il consigliere chiamato a presiedere il collegio è escluso dalla sequenza relativa alla settimana in cui si tiene l'udienza da presiedere.

48.3.4 I magistrati con esonero parziale sono esclusi in una sequenza su quattro (in caso di esonero al 25%), in una sequenza su due (in caso di esonero al 50%), oppure in due sequenze su tre (esonero al 75%).

48.3.5 Il magistrato che ha richiesto l'accorpamento delle udienze è inserito una seconda volta nella sequenza relativa alla stessa settimana in sostituzione, per la seconda udienza, di altro magistrato che pure ha chiesto l'accorpamento e con l'anzianità più vicina a quella del primo; nella sequenza relativa alla successiva settimana, il secondo magistrato sostituisce il primo. Quando non sia possibile procedere nel modo indicato, il magistrato che ha richiesto l'accorpamento delle udienze è escluso dalla sequenza relativa alla settimana successiva ed è inserito una seconda volta nella sequenza relativa alla stessa settimana in sostituzione, di regola, di magistrati con esonero e, in mancanza, di magistrati dichiaratisi disponibili a tenere due udienze nella stessa settimana.

48.4. Il presidente titolare può derogare ai suddetti criteri, per le ragioni di seguito indicate e dando conto delle stesse, per evenienze di carattere eccezionale, per l'inserimento nei collegi di consiglieri di nomina recente o per assicurare la continuità del collegio nei procedimenti di particolare complessità non definibili in un'unica udienza, tenendo altresì conto degli impegni istituzionali dei singoli magistrati, sempre che siano tempestivamente comunicati e non interferiscano con l'ordinato svolgimento delle udienze, e delle esigenze correlate ad un equilibrato carico di lavoro dei magistrati.

48.5 La formazione dei collegi per udienze straordinarie è disposta con provvedimento motivato e deve assicurare tendenzialmente la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di servizio presso la sezione e di altri due consiglieri tra quelli meno anziani nella sezione, tenendo conto altresì delle esigenze correlate ad un equilibrato carico di lavoro dei magistrati, e di partecipazione a rotazione di tutti i consiglieri seguendo il criterio dell'anzianità».

§ 49. — *Assegnazione dei ricorsi.*

49.1. I procedimenti, dopo la registrazione, vengono trasmessi alle diverse sezioni competenti secondo i criteri tabellari e tenendo conto, per le categorie di reato assegnate a turnazione (furti, reati in materia di stupefacenti, criminalità organizzata), della data in cui il

ricorso è pervenuto alla cancelleria centrale penale.

§ 50. — *Esame preliminare dei ricorsi.*

50.1. Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte, di regola, non meno di quattro e non più di sei consiglieri delegati dal Primo Presidente, che abbiano maturato un'anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la sezione.

50.2. La designazione dei consiglieri avviene su proposta del presidente titolare, previo interpello dei magistrati della sezione. L'incarico ha una durata massima di quattro anni. L'avvicendamento nell'ambito dell'ufficio di ciascuna sezione deve essere graduale e non può comportare la sostituzione di più di due magistrati per anno solare, a partire dal magistrato delegato in data più remota.

50.3. I consiglieri provvedono all'esame preliminare dei ricorsi trasmessi dalla cancelleria centrale penale alle rispettive sezioni e inoltrano alla Settima sezione i ricorsi per i quali rilevano una causa di inammissibilità. Nel caso in cui non rilevino una causa di inammissibilità, verificata la competenza interna della sezione, attribuiscono a ciascun ricorso un "valore ponderale di difficoltà" e indicano sulla copertina del fascicolo i termini di custodia cautelare e di prescrizione nonché, ove necessario, le relative sospensioni.

50.4. Per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8 e sulla base dei seguenti criteri:

- valore ponderale 1: procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione;
- valore ponderale 2: procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione;
- valore ponderale 3: procedimenti relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova;
- valore ponderale 4: procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove;
- valore ponderale 5: procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche di particolare rilevanza o complessità;
- valore ponderale 6: procedimenti molto complessi e/o con un numero di ricorrenti da cinque a dieci;
- valore ponderale 7: procedimenti molto complessi e/o con un numero di ricorrenti da undici a trenta;
- valore ponderale 8: procedimenti molto complessi e/o con un numero di oltre trentuno ricorrenti.

50.5. Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità tenuto conto:

- a) della mole dei documenti da esaminare;
- b) del numero dei difensori di cui è prevedibile la presenza in udienza;
- c) della complessità delle fonti;
- d) del numero delle parti diverse dall'imputato;
- e) della novità della materia.

50.6. Nell'esame dei ricorsi i consiglieri segnalano al Primo Presidente le questioni da rimettere alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p.

§ 51. — *Partecipazione alle udienze.*

51.1. Ciascun consigliere dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi partecipa di regola ad almeno due udienze mensili presso la sezione di appartenenza e ad una presso la Settima sezione penale, con un esonero pari al 25%.

§ 52. — *Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.*

52.1. Il Primo Presidente nomina con decreto motivato, tra i presidenti non titolari, il coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi il quale riveste anche la qualità di presidente coordinatore della Settima sezione e svolge altresì l'incarico di referente della cancelleria centrale penale. L'individuazione avviene di regola tra i presidenti che abbiano maturato almeno dieci anni di servizio presso la Corte e che abbiano già svolto l'incarico di magistrato addetto all'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

52.2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

52.3. I consiglieri addetti all'esame preliminare dei ricorsi tengono periodiche riunioni con il Primo Presidente, cui partecipa il presidente coordinatore della Settima sezione penale e dell'Ufficio spoglio, per l'opportuno raccordo tra i consiglieri delegati in ordine alle questioni relative all'attività svolta.

§ 53. — *Formazione dei ruoli di udienza.*

53.1. Il presidente titolare di ogni sezione, esclusa la Settima, cura la formazione di un elenco dei procedimenti pendenti, antepoendo quelli individuati come urgenti, perché relativi ad imputati detenuti o reati prossimi alla prescrizione ovvero per altre rilevanti ragioni indicate con provvedimento motivato. Si considerano sempre urgenti i procedimenti rinviati per impedimento del relatore o per altre cause e destinati alla riassegnazione secondo le regole tabellari.

53.2. Ultimata la lista dei procedimenti urgenti, ordinati per anzianità decrescente, l'elenco prosegue con gli ulteriori procedimenti pendenti, a loro volta ordinati secondo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo.

53.3. Per i procedimenti con numero di ricorrenti pari o superiore a 30 o comunque particolarmente complessi il presidente titolare, con decreto motivato, può disporre che l'assegnatario sia sostituito, nella udienza che precede o nelle udienze che seguono a quella di trattazione, dal supplente di turno cui andranno assegnati i relativi ricorsi.

53.4. Il presidente titolare o il presidente di sezione delegato, sulla base delle indicazioni concernenti i valori ponderali dei ricorsi, provvede alla formazione dei ruoli assicurando l'equilibrata distribuzione dei ricorsi tra le udienze nel rispetto dei criteri fissati nel § 59.4.

§ 54. — *Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.*

54.1. Per le sezioni penali diverse dalla Settima, il presidente - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di un semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in camera di consiglio (partecipata e non), ed una udienza da riservare agli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

54.2. Il ruolo nel periodo di riferimento viene determinato fissando prioritariamente i procedimenti urgenti, a partire da quelli di più remota iscrizione, curando l'equilibrata distribuzione del carico di lavoro tra le singole udienze e tra i relatori sulla base dei criteri indicati nel § 59.4. Ultimata l'assegnazione dei procedimenti urgenti nelle udienze più vicine, seguendo l'elenco allo scopo predisposto vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti,

fino all'esaurimento delle udienze disponibili.

54.3. Per i ricorsi particolarmente urgenti sopravvenuti - che sia assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il semestre successivo - il presidente, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nella udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il relatore nell'ambito dei magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo altresì conto nell'indicazione del relatore dell'assegnazione dei procedimenti con valore ponderale superiore a 4 assegnati a ciascun magistrato nell'arco del semestre.

54.4. Presso ciascuna sezione il presidente titolare predispone un elenco dei ricorsi di maggiore rilevanza, accessibile ai magistrati della sezione per via informatica, nel quale devono essere annotati i ricorsi che abbiano un peso ponderale superiore a 4 o che presentino aspetti di particolare complessità, con l'indicazione dei relatori.

54.5. Per ogni udienza ordinaria, vengono assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione e alla possibilità di loro definizione nell'ambito di un'unica udienza, tenendo conto dell'opportunità di non concentrare nella stessa udienza più procedimenti di elevato valore ponderale.

54.6 Nelle udienze, anche straordinarie, in cui viene fissata la trattazione di procedimenti con valore ponderale superiore a 6, potranno essere fissati altri ricorsi, purché di valore ponderale 1 o 2, preferibilmente da trattare in camera di consiglio non partecipata. Per i processi di valore ponderale superiore a 6 possono essere designati due relatori.

54.7. Nell'assegnazione ai singoli relatori si procede in ordine decrescente, dal più anziano dei componenti del collegio. Per i procedimenti successivi viene individuato il magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso e si procede all'assegnazione fino a quando il carico di lavoro dei singoli relatori raggiunga un livello tendenzialmente equivalente.

54.8. Il carico individuale e complessivo deve essere equilibrato e sostenibile e va fissato per le singole udienze sulla base del criterio di un'equa distribuzione del lavoro che tenga conto, oltre che dei criteri stabiliti nel § 54.5, sia della somma degli indici numerici di difficoltà individuati in sede di esame preliminare dei ricorsi, sia dell'effettiva rilevanza delle questioni giuridiche da trattare, della consistenza degli atti, del grado di esperienza maturato nell'esercizio delle funzioni di legittimità dai magistrati che compongono il collegio e della loro eventuale specializzazione in determinate materie. Va concentrata, ove possibile, nella medesima udienza la trattazione di questioni riconducibili ad una medesima area tematica o di questioni affini, per le quali si renda comunque opportuna la definizione unitaria, nonché dei ricorsi originati dal medesimo provvedimento cautelare.

54.9. Nel caso di udienze destinate alla trattazione sia in pubblica udienza che in camera di consiglio, partecipata o non, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi di quelli da trattare in camera di consiglio, assegnando, per ciascuna categoria, un numero di ricorsi tale da compensare l'impegno prevedibile per l'esame dei ricorsi con il più elevato valore ponderale.

54.10. L'assegnazione ad un magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di uguali questioni giuridiche comporta l'assegnazione automatica, al medesimo consigliere, di tutti i procedimenti collegati, salva diversa e motivata disposizione del presidente volta a non attribuire ad uno stesso magistrato un numero eccessivo di ricorsi. Nel caso di gruppi di procedimenti come sopra formati si provvede all'assegnazione in modo da non assegnare più di un gruppo allo stesso magistrato.

54.11. E' ammessa la deroga ai criteri sopra indicati soltanto mediante provvedimento specificamente motivato del presidente titolare, per inderogabili esigenze organizzative o di nomofilachia.

54.12. I ricorsi che non possono essere trattati nel corso dell'udienza di fissazione per assenza del relatore o per altra causa restano di regola assegnati, per la trattazione in altra udienza, al medesimo relatore. Il rinvio deve essere effettuato, possibilmente, per una udienza in cui figurino un collegio almeno con lo stesso relatore e lo stesso presidente, aggiungendo il ricorso a quelli già fissati. Nel caso in cui il procedimento sia di rilevante complessità, o comunque di valore ponderale pari o superiore a cinque, o sussistono ragioni di urgenza, è fissata per la trattazione apposita udienza straordinaria. Nell'udienza straordinaria di regola non sono trattati ulteriori procedimenti, salva espressa e motivata deroga da parte del presidente titolare della sezione ed acquisito il parere del presidente del collegio. Fuori dai casi indicati il ricorso è assegnato ad altra udienza del successivo semestre secondo i criteri generali, con la procedura di assegnazione degli affari urgenti.

54.13. Nel caso in cui più magistrati siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un magistrato in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un magistrato alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

CAPO SECONDO DISCIPLINA SEZIONALE

§ 55. — *Materie di competenza delle sezioni ordinarie.*

SEZIONE PRIMA

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.) eccettuati i reati di cui al § 59;
- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682-685 c.p.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260-263;
- reati in materia di fascismo (L. 20.6.1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (l. 13.10.1975, n. 654 e d.l. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (l. 9 ottobre 1967, n. 962);
- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416 *bis*, 416 *ter*, ma compreso l'art. 416 c.p., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti in materia di associazioni segrete (l. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (d.l.vo 14 febbraio 1948, n. 43);
- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-448 c.p.), escluso l'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423 *bis*, comma 2, ed escluso il delitto di strage;
- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575-579 c.p.);
- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p. introdotto dalla l. 11.12.16 n. 236);
- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671 c.p.), salvo quella di cui all'art. 659 c.p. di competenza della Terza sezione penale;
- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695-704 c.p.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione che riguardi armi, munizioni o esplosivi;
- delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alla legge di P.S.;

- reati di cui al d.lgs. 6/9/2011, n. 159;
- contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672-681 c.p., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.);
- reati in materia di immigrazione;
- conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di assistenza giudiziaria di cui all'art. 724, comma 1-*bis*, c.p.p.;
- provvedimenti concernenti misure di sicurezza;
- provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;
- ricorsi in materia di renitenza alla leva militare e rifiuto del servizio militare (DPR 14.2.1964, n. 237; l. 15.12.1972, n. 772; l. 8.7.1998, n. 230);
- ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni con riferimento alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale;
- ricorsi in materia di ordinamento penitenziario;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quinta sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SECONDA

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648 *ter.1* c.p. (esclusi il delitto previsto dall'art. 630 c.p. e quello previsto dall'art. 648 c.p. nei casi in cui il delitto di ricettazione sia di competenza della Prima o della Terza sezione penale);
- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sesta Sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE TERZA

- reato di cui all'art. 349 c.p.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414 *bis*; 609 *bis*-609 *undecies* c.p.) e contro la moralità pubblica ed il buoncostume (artt. 527-529 c.p.);
- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-*bis* a 600 *septies* c.p.;
- reati previsti dalla legge 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla legge 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p.;
- contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734 *bis* c.p.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726 c.p.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di

- prevenzione della violenza sportiva (l. 401/ 89, d.l. n. 336/2001 conv. in l. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730 c.p.);
 - contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734 c.p.);
 - violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
 - reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941 e il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
 - reato di disastro ambientale ed altri reati previsti dalla legge 22.5.2015, n.68;
 - reati in materia di beni culturali ed ambientali;
 - reati in materia di inquinamento e rifiuti;
 - reati in materia di edilizia ed urbanistica;
 - reati in materia di navigazione area e marittima;
 - reati in materia di commercio ed in materia sanitaria;
 - reati in materia di caccia e pesca;
 - reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
 - delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 c.p.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
 - reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;
 - reati previsti dal d.lgs 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
 - ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;
 - i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 c.p. e in tema di reati di falso quando sono connessi con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
 - reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
 - reati di cui agli artt. 727 *bis* e 733 *bis* c.p.;
 - reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
 - reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 *bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
 - tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perché non espressamente previsti;
 - ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quarta sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE QUARTA

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423 *bis*, comma 2, e 449-452 c.p.);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni);
- delitti di furto (artt. 624-624 *bis*-625-626 c.p.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 *bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- ricorsi in materia di patrocinio dei non abbienti;
- ricorsi in materia di liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio dalla Terza sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE QUINTA

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-497 c.p.), eccetto i casi in cui siano connessi con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro la persona (artt. 580-593 c.p., esclusi gli artt. 589 e 590 di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 594-599 c.p.);
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p., esclusi i delitti di cui agli artt. da 600 *bis* a 600 *septies* c.p.);
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605-609 c.p.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.);
- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 *quinquies* c.p.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 *bis* c.p.);
- delitti di furto (artt. 624-624 *bis*-625-626 c.p.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688-691 c.p.);
- delitti previsti dalla l. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati commessi con il mezzo della stampa;
- reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;
- reato di cui all'art. 19 della l. 27.1.2012 n. 3;
- reati elettorali, compresi quelli previsti dalla l. 2.3.2004, n. 61;
- reati previsti dalla l. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Prima sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SESTA

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), eccetto il reato di cui all'art. 323 c.p. quando è connesso con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 c.p.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (d. l.vo 28.8.2000, n. 274, art. 56);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati contro la famiglia (artt. 556-574 c.p. e l. 4.4.2001, n. 154, artt. 2, 5, 6 e 8);
- contravvenzione di cui all'art. 716 c.p.;
- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge costit. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 *bis* DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi in materia di estradizione, e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (esclusi i provvedimenti di cui all'art. 724, comma 1 *bis*, c.p.p.);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Seconda sezione penale, sempre che l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SETTIMA

§ 56. — *Competenza della Settima sezione.*

56.1. La Settima sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato all'esame preliminare dal Primo Presidente abbia rilevato una causa di inammissibilità.

56.2. La Sezione, oltre ad ordinanze di inammissibilità, può emettere sentenze di annullamento senza rinvio esclusivamente nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale; estinzione del reato per morte dell'imputato, per remissione di querela, per prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile; fatto non previsto dalla legge come reato, anche per *abolitio criminis* o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; possibilità di procedere alla determinazione della pena a norma dell'art. 620, comma 1 lett. l), c.p.p.

56.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, intervenuti dopo l'assegnazione alla Settima sezione, quest'ultima può emettere sentenze di annullamento con rinvio. Ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la Sezione può pronunciare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di provenienza.

56.4. La Sezione può adottare i provvedimenti correttivi previsti dall'art. 619 c.p.p.

56.5. Qualora il ricorso del pubblico ministero, pur in presenza di altri motivi inammissibili, contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la Sezione può emettere pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti, adottando le conseguenti statuizioni.

§ 57. — *Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.*

57.1. La Settima sezione è coordinata da un presidente di sezione non titolare in organico ad una delle sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpello, che

riveste anche la qualità di coordinatore dell'Ufficio Spoglio.

57.2. Per la nomina rileva l'attività svolta presso l'ufficio preliminare dei ricorsi in qualità di coordinatore o di magistrato dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

57.3. I componenti dei singoli collegi sono individuati sulla base di un assetto organizzativo che preveda:

a) la coassegnazione alla Settima sezione dei magistrati delegati all'esame preliminare dei ricorsi delle singole sezioni e di un numero di ulteriori magistrati non inferiore a sei;

b) la tendenziale partecipazione dei magistrati coassegnati che svolgano l'attività di spoglio ad almeno una udienza mensile, con corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali.

57.4. Salvo deroghe specificamente motivate la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima Sezione, due dei quali, di regola, addetti all'esame preliminare dei ricorsi.

57.5. La presidenza del collegio è affidata ad un presidente di sezione non titolare o al consigliere con maggiore anzianità di ruolo individuato secondo i criteri indicati al comma 6 del § 13.

57.6. Nella Settima sezione i procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero di regola non inferiore a centottanta per udienza, egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, escluso il presidente. Per ogni trimestre di riferimento il presidente coordinatore può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione della definizione delle pendenze.

57.7. Dei provvedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che secondo le disposizioni tabellari avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali gli stessi vengono assegnati.

57.8. I ricorsi in materia cautelare personale vanno comunque trattati prioritariamente.

CAPO TERZO CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

§ 58. — *Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

58.1. Nell'assegnazione degli affari alle varie sezioni penali, si tiene conto:

a) delle competenze per materia come precedentemente indicate, salvo che per esigenze di buona amministrazione o per far fronte a specifiche contingenze derivanti da particolare aggravio di lavoro presso taluna delle sezioni penali, il Primo Presidente, con decreto motivato, disponga temporanee variazioni nei criteri di ripartizione della materie;

b) del reato ritenuto nel provvedimento impugnato, a meno che il ricorso non abbia ad oggetto l'originaria qualificazione di un reato più grave, che in tal caso determina la competenza;

c) nei procedimenti riguardanti più reati, esclusivamente dei reati oggetto di ricorso, precisando che l'assegnazione va fatta alla sezione competente per il reato più grave; per reato più grave deve intendersi quello determinato ai sensi degli artt. 4 e 16 c.p.p.; in caso di reati di pari gravità va preso in considerazione il reato commesso per primo e, in caso di contemporaneità, quello ritenuto più grave dal giudice di merito ai fini della continuazione.

58.2. I ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sezione feriale vanno assegnati alla sezione competente per materia alla data in cui il ricorso perviene alla Corte di cassazione.

§ 59. — *Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

59.1. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco sotto riportato e quelli avverso provvedimenti riguardanti misure di prevenzione personali o reali sono assegnati per il primo trimestre dalla Sesta sezione penale; per il secondo trimestre dalla Quinta sezione penale; per il terzo trimestre dalla Prima sezione penale; per il quarto trimestre dalla Seconda sezione penale.

Elenco dei reati:

- 1) art. 270 c.p. Associazioni sovversive;
- 2) art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.;
art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- 4) art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- 5) art. 284 c.p. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- 6) art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage;
- 7) art. 286 c.p. Guerra civile;
- 8) art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;
- 9) art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione;
- 10) art. 306 c.p. Banda armata;
- 11) art. 416 c.p. Associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione ;
- 12) art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso;
- 13) art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;
- 14) art. 422 c.p. Strage;
- 15) art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;
- 16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 625/1979, convertito nella l. n. 15/1980 e del d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. d.l. n. 625/1979, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 l. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 l. n. 34/1987.

59.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si osservano anche nel caso di distinti ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento relativo a più imputati e/o a più imputazioni, qualora si proceda per uno dei reati ivi elencati. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori ricorsi relativi allo stesso procedimento già assegnato ai sensi del punto precedente, essi vanno attribuiti alla sezione che già conosce del primo ricorso, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo sia stato già definito. In tal caso l'assegnazione deve essere fatta alla sezione divenuta competente in base ai turni di criminalità organizzata.

59.3. In deroga a quanto stabilito dal § 58.1. la competenza stabilita al § 59.1 attrae qualunque altra competenza, anche per reati più gravi.

59.4. Nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, la sezione competente va individuata avuto riguardo al reato più grave secondo il criterio indicato al § 58. Qualora il ricorso

pervenuto per primo sia stato già assegnato alla sezione competente per materia diversa da quella che sarebbe competente secondo le indicazioni di cui sopra per il ricorso o i ricorsi sopravvenuti, questi ultimi vanno trasmessi a detta sezione la quale provvede a rimmetterli a quella competente insieme al primo pervenuto, se non è stata ancora fissata l'udienza, ovvero a deciderli nell'ipotesi in cui abbia già fissato l'udienza per il ricorso giunto per primo.

59.5. Per quanto concerne i ricorsi in materia di procedimenti cautelari (personali o reali), nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, per la nozione di stesso procedimento, ai fini dell'applicazione della regola attrattiva, occorre fare riferimento al provvedimento cautelare di base (ovvero di primo grado), anche se esso sia stato oggetto di distinte ed autonome impugnazioni e decisioni di riesame o di appello.

§ 60. — Altri criteri di distribuzione degli affari.

60.1. Sulla ricusazione dei magistrati della Corte decide la sezione correlata a quella di appartenenza del magistrato ricusato, individuata secondo il criterio dell'annullamento con rinvio, salvo deroghe giustificate dall'assoluta urgenza di provvedere, secondo decreto motivato del Primo Presidente.

60.2. Sulla ricusazione dei magistrati della Settima sezione penale decide la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

60.3. Sulla rimessione dei procedimenti decide la sezione competente per materia in ordine ai reati oggetto del procedimento.

60.4. Sulla revisione e sul ricorso straordinario per errore di fatto decide per i provvedimenti emessi dalle sezioni ordinarie la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio e per la Settima sezione penale la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso.

PARTE QUINTA SEZIONE FERIALE

§ 61 — *Funzionamento della sezione feriale.*

61.1. Durante il periodo feriale, funziona una sola sezione semplice, con attribuzioni promiscue, alla quale sono assegnati, previo interpellato, almeno due presidenti di sezione nonché un numero di consiglieri necessario ad assicurare in ogni caso la presenza di un consigliere di ciascuna delle sezioni penali, esclusa la Settima, per ogni segmento dell'intero periodo feriale. Possono far parte dei collegi anche i magistrati del settore penale che abbiano preso servizio nella Corte nel corso dell'anno precedente e i magistrati addetti alle sezioni civili, purché abbiano già prestato servizio presso una sezione penale della Corte o abbiano svolto attività in materia penale nell'espletamento di precedenti funzioni loro attribuite. Possono, altresì, far parte dei collegi, in rappresentanza della sezione di assegnazione, i magistrati dell'Ufficio del Massimario che svolgono funzioni di legittimità, nei limiti delle udienze che sono autorizzati a tenere mensilmente. Nel caso di insufficienza delle domande, la Prima Presidenza provvede d'ufficio alla designazione dei magistrati tra i meno anziani di ruolo delle varie sezioni, ovvero tra chi non abbia prestato in precedenza servizio feriale. In caso di assenza del presidente della Sezione feriale ne svolge le funzioni il consigliere più anziano di ruolo presente.

61.2. Durante lo stesso periodo i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario prestano servizio assicurando collaborazione alla Presidenza e ai magistrati componenti della Sezione feriale, insieme con una costante presenza in ufficio; quelli addetti al servizio penale curano anche, per il rispettivo periodo, la gestione del ruolo e possono essere chiamati a collaborare all'esame preliminare dei ricorsi. Nei giorni precedenti quelli di udienza e nei giorni di udienza per tutta la durata del periodo feriale, i magistrati di turno addetti al Massimario si rendono disponibili per eventuali ricerche.

62.3. Durante lo stesso periodo, presso il Centro Elettronico di Documentazione prestano servizio, a turno, il direttore ed i due vice direttori.

§ 62. — *Materie di competenza della Sezione feriale.*

62.1. La Sezione feriale tratta esclusivamente, in materia civile, i ricorsi elettorali e quelli la cui ritardata trattazione potrebbe comportare un grave ed irreparabile pregiudizio.

62.2. In materia penale la Sezione feriale tratta in udienza pubblica:

1. i ricorsi relativi a procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare per i quali:

a) vi sia stata dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742);

b) i termini di custodia cautelare scadano nel periodo feriale o nei quarantacinque giorni successivi previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742);

2. i ricorsi relativi a procedimenti per i quali la prescrizione matura durante il periodo feriale o nei successivi quarantacinque giorni previa ordinanza con la quale è dichiarata l'urgenza del processo (art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742).

62.3. La Sezione feriale tratta in camera di consiglio:

1. i ricorsi contro misure cautelari custodiali per i quali vi sia dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini (art. 2, comma 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742);

2. i ricorsi contro misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742; sez. U. sentenza n. 37501 del 15/07/2010).

62.4. La valutazione della necessità di trattare nel periodo feriale i procedimenti per i quali non opera la sospensione dei termini è affidata al presidente della Sezione feriale. Per i ricorsi in cui i termini di custodia cautelare maturino nel periodo intercorrente dall'1 al 15 novembre, il presidente della Sezione feriale, ove non sussistano motivi di urgenza, provvede alla fissazione del ricorso dinanzi alla sezione competente. Agli adempimenti necessari alla loro trattazione provvede la cancelleria della Sezione feriale.

§ 63. — *Attività di esame preliminare dei ricorsi dei componenti della Sezione feriale.*

63.1. I magistrati componenti la Sezione feriale effettuano, nella sezione penale di appartenenza, lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nel periodo feriale; nel corso del mese di luglio, se già non addetti normalmente allo spoglio, affiancano per due settimane i magistrati che vi sono addetti e sono proporzionalmente esonerati dalle udienze. Il presidente della Sezione feriale modifica, con motivato provvedimento, i turni o le assegnazioni dei ricorsi da sottoporre all'esame preliminare, ove ne ravvisi la necessità. L'esame preliminare nel periodo feriale si svolge con le seguenti modalità:

a) affari ordinari: lo spoglio ha ad oggetto l'esame preliminare e la selezione di tutti i ricorsi, ivi compresi anche il rilievo delle cause di inammissibilità e la relativa assegnazione alla Settima sezione penale, ovvero alla Sezione feriale qualora ne ricorrano le condizioni.

b) affari di competenza della Sezione feriale: lo spoglio ha ad oggetto la selezione ed il conseguente invio alla cancelleria della Sezione feriale dei ricorsi relativi agli affari urgenti di competenza della stessa Sezione, da trattarsi in pubblica udienza o in camera di consiglio nel periodo feriale, compatibilmente con il rispetto dei termini di legge.

c) nel caso di ricorsi pervenuti in epoca tale che non ne renda possibile, per l'obbligo di osservanza dei termini anzidetti, la trattazione nel periodo feriale, sono ugualmente inviati alla Sezione quei ricorsi per i quali - ove non si provveda subito a dare inizio agli adempimenti necessari per la loro trattazione - potrebbe verificarsi, nelle more, la decorrenza dei termini di prescrizione o di custodia cautelare, nonché quelli che presentino particolari ragioni di urgenza per la loro incidenza sulla libertà personale. Il Presidente della Sezione feriale verifica in via preliminare se si renda necessaria la trattazione del ricorso nel periodo feriale e, per i casi in cui ciò debba avvenire, provvede alla emissione del decreto di cui all'art. 169 disp. att. c.p.p. Negli altri casi provvede, invece, previa dichiarazione di urgenza, alla fissazione del ricorso dinanzi alla Sezione competente, inserendolo nei ruoli già predisposti per la ripresa. Nel medesimo modo si procede nella ipotesi in cui procedimenti già fissati nel periodo feriale debbano essere rinviati per qualsiasi causa a data successiva alla scadenza dello stesso periodo. A tal fine, presso le cancellerie delle sezioni penali, deve essere assicurata la costante presenza di personale che esegua i provvedimenti necessari, firmati dal presidente della Sezione in sostituzione dei presidenti delle sezioni ordinarie. Con le stesse modalità si procede per processi già fissati in feriale e da rinviare per qualsiasi causa.

63.2. Prima dell'inizio del periodo feriale compete al presidente titolare cui il ricorso è stato originariamente assegnato emettere l'ordinanza di urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742.

63.3. I turni dei magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi distinti per sezione di provenienza sono determinati, se necessario, con successivo provvedimento dal presidente della Sezione feriale. I magistrati assegnatari dei ricorsi provvedono ad eseguire lo spoglio di tutti i ricorsi pervenuti nei giorni di turno e rimangono titolari degli stessi fino alla eliminazione della

loro pendenza, salva diversa disposizione del presidente della Sezione feriale. A tal fine il collaboratore di cancelleria addetto alla singola sezione indica quotidianamente nella nota di trasmissione dei fascicoli provenienti dal Ruolo Generale il magistrato assegnatario.

§ 64. — *Udienze della Sezione feriale.*

64.1. La Sezione feriale tiene almeno un'udienza settimanale, sia in materia penale che civile.

64.2. Per ogni udienza è indicato il magistrato di riserva il quale subentra automaticamente in caso di astensione, ricusazione o impedimento del magistrato componente ordinario del collegio. I magistrati in servizio nel periodo feriale devono comunque assicurare la loro immediata reperibilità per la decisione sulle istanze di ricusazione.

64.3. Il presidente della Sezione feriale o, in caso di suo impedimento, il consigliere più anziano presente, con provvedimento motivato, può fissare udienze straordinarie, integrare o modificare i collegi, dare ulteriori disposizioni in merito all'esame preliminare dei ricorsi ed adottare ogni più opportuna misura atta ad assicurare il buon funzionamento della sezione.

§ 65. — *Recupero delle ferie.*

65.1. In assenza di formale rigetto per ragioni di servizio del presidente titolare della sezione di appartenenza, i magistrati che hanno composto la Sezione feriale e non hanno fornito indicazioni precise in relazione al periodo di fruizione del congedo ordinario, recuperano le ferie maturate in considerazione del servizio prestato, per i giorni corrispondenti all'attività lavorativa resa durante il periodo feriale, secondo quanto previsto dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura e compatibilmente con le esigenze di servizio, comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

65.2. Nel caso di recupero ferie inferiore a trenta giorni, la partecipazione del consigliere alle udienze va disposta in misura proporzionale al numero dei giorni da recuperare nel mese di riferimento.

§ 66. — *Ferie dei magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.*

66.1. I magistrati del Massimario fruiscono del periodo di ferie secondo le esigenze di detto ufficio e comunque entro i limiti indicati dalla nota presidenziale 3785 del 29 aprile 2008.

66.2. Per i magistrati del Massimario applicati, il periodo di ferie deve essere altresì concordato con il presidente titolare della sezione.

PARTE SESTA
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

§ 67. – *Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.*

67.1. La designazione dei consiglieri di cassazione chiamati a comporre, in qualità di titolari e supplenti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

67.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla designazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta in qualità di componente dei tribunali regionali delle acque pubbliche e dall'esperienza specifica maturata nella trattazione delle controversie in materia di diritti reali e di questioni in materia di pubblica amministrazione;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) appartenenza al genere meno rappresentato;
- d) anzianità nel ruolo.

67.3. Ai fini del requisito di cui al punto b), il servizio prestato presso il Massimario in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,20 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione e di magistrato applicato ai sensi del d.l. 168/16 è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni di assistente di studio è calcolato in misura pari a 0,40 punti per ciascun anno di servizio prestato. I punteggi indicati nel presente capoverso non sono cumulabili tra loro.

67.4. Ai fini della designazione del presidente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione, avendo particolare riguardo, nella valutazione delle pregresse esperienze, all'attività svolta in qualità di componente del medesimo Tribunale o delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

PARTE SETTIMA
NOMINA DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE
E DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

§ 68. – *Nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e dell'Ufficio centrale per il referendum.*

68.1. La scelta dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

68.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla scelta sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dall'esperienza specifica maturata nella trattazione del contenzioso in materia elettorale;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) appartenenza al genere meno rappresentato;
- d) anzianità nel ruolo.

68.3. In mancanza di aspiranti, si provvede d'ufficio sulla base dei medesimi criteri.

68.4. La nomina dei componenti dell'Ufficio centrale per il referendum avviene secondo il criterio dell'anzianità indicato dall'art. 12 della l. 25 maggio 1970, n. 352.

PARTE OTTAVA SEGRETARIATO GENERALE

§ 69. — *Compiti del Segretario generale.*

69.1. Il Segretario generale, in attuazione delle direttive della Prima Presidenza della Corte:

- a) assicura il coordinamento organizzativo delle attività della Corte;
- b) cura i rapporti con le Istituzioni e, segnatamente, con il C.S.M., la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio universitario nazionale, nonché l'interlocuzione della Prima Presidenza con ogni altro ente o autorità;
- c) cura le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, internazionali e di altri paesi e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e stranieri;
- d) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la preparazione della Relazione inaugurale dell'anno giudiziario;
- e) tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo, con la Commissione flussi, con l'Ufficio Innovazione Cassazione (U.I.C.) e con il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.);;
- f) sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio relazioni con il pubblico;
- g) riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame;
- h) mantiene i rapporti con la Scuola Superiore della magistratura e con la struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione;
- i) sovrintende all'organizzazione dei tirocini formativi;
- l) sovrintende alla raccolta dei dati statistici e al monitoraggio delle attività della Corte;
- m) esamina ed istruisce le pratiche relative alle istanze e agli esposti diretti al Primo Presidente, del quale esegue le direttive;
- n) svolge ogni altro compito assegnato con precedenti decreti della Prima Presidenza.

69.2. Il Segretario generale è nominato dal Primo Presidente, con decreto motivato, previo interpellato tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e attitudini, abbiano l'idoneità a svolgere i compiti sopra indicati.

§ 70. — *Magistrati addetti al Segretariato generale.*

70.1. Per la migliore organizzazione della struttura di supporto alla Prima Presidenza, possono essere nominati, con la stessa procedura prevista per la nomina del Segretario generale, un Segretario generale aggiunto e uno o più Vice segretari generali, fino a un massimo di tre.

70.2. Il Segretario generale aggiunto è scelto tra i consiglieri che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, i Vice segretari generali tra i consiglieri in servizio presso la Corte.

70.3. Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica per la durata del mandato del Primo Presidente, ma possono essere confermati dal suo successore.

70.4. L'esonero dal turno delle udienze per i magistrati del Segretariato generale è determinato dal Primo Presidente con il provvedimento di nomina degli stessi.

PARTE NONA
CAPO PRIMO
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

§ 71. — *Compiti dell'Ufficio.*

71.1. Compiti istituzionali dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo sono l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica, e l'assistenza di studio alle sezioni della Corte in attuazione di quanto previsto dall'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98).

71.2. L'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità si articola nelle seguenti attività:

- lettura, selezione e massimazione dei provvedimenti civili e penali;
- redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise "notizie di decisione" limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo da pubblicare nel sito web ("servizio novità"), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali istitutivi del servizio;
- segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;
- redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite, che impongano la risoluzione di contrasti o che presentino questioni di massima di particolare importanza;
- redazione di sintetiche relazioni informative, ove necessarie per i ricorsi rimessi alle Sezioni unite;
- relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Corte di cassazione;
- relazioni, anche di ufficio, su novità legislative, specie se di immediata incidenza sul giudizio di legittimità.

71.3. La massimazione, la segnalazione dei contrasti e le relazioni per le Sezioni unite, nonché l'attività di assistenza di studio alle sezioni civili della Corte di cassazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al comma secondo dell'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, costituiscono attività prioritaria dei magistrati addetti al Massimario. Ogni altra attività a cui essi possono essere addetti è comunque diretta a favorire la funzione nomofilattica della Corte.

§ 72. — *Organico.*

72.1. L'organico dell'Ufficio comprende sessantasette magistrati di tribunale (art. 115 O.G., come modificato dall'art. 74 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. nella l. 9 agosto 2013 n. 98), un direttore, due vice direttori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile, e due coordinatori, uno per il settore penale ed uno per il settore civile.

72.2. Il riparto dei magistrati tra il settore civile e quello penale è stabilito all'inizio di ogni anno dal direttore, d'intesa con i due vicedirettori, tenendo conto dei compiti assegnati a ciascuno dei settori e dei relativi flussi di lavoro.

72.3. La struttura direttiva è composta dal direttore e da due vice direttori, rispettivamente per il settore civile e per il settore penale, il più anziano in ruolo dei due essendo chiamato a ricoprire la funzione di direttore aggiunto.

72.4. Il direttore è designato, previo interpello, tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente, trasmesso al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere.

72.5. Il direttore, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un triennio per una sola volta, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione e controllo di tutte le attività istituzionali dell'Ufficio, di cui assume in via esclusiva la responsabilità esterna. Egli, unitamente ai vice direttori, ha il compito di organizzare l'Ufficio, impartendo le opportune disposizioni e indicando i criteri per la distribuzione del lavoro, tenuto conto delle specifiche competenze dei singoli magistrati, e deve essere informato dai suoi collaboratori sulle modalità del lavoro espletato, in modo da poter assumere le conseguenti determinazioni. Al direttore compete l'assegnazione provvisoria dei magistrati ai settori civile e penale, nonché la distribuzione dei diversi compiti, secondo il modello di procedimento delineato nella tabella. Ha inoltre il compito di formulare, d'intesa con i vice direttori e sentiti i coordinatori, e nel rispetto delle linee guida dettate dal Primo Presidente, i criteri di selezione delle sentenze da massimare e di curare la verifica delle soluzioni adottate; di determinare le attribuzioni esclusive dei vice direttori, nei rispettivi settori, e quelle nelle quali vi è fungibilità di attribuzioni tra ciascuno di essi ed il direttore; di curare, in relazione ai ritardi nello svolgimento delle attività demandate all'Ufficio, gli adempimenti previsti dalla direttiva del Primo Presidente con lettera circolare 1221/14/SG del 20 maggio 2014.

72.6. Ai fini del benessere organizzativo, il direttore del Massimario deve attivarsi per l'armonia dell'ufficio, e per prevenire o ricomporre eventuali conflitti personali.

72.7 I vice direttori, rispettivamente per il servizio civile e per quello penale, sono nominati tra i consiglieri della Corte di cassazione, previo interpello, con decreto motivato del Primo Presidente, trasmesso al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere. Il loro incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta in pari misura; essi hanno il compito di coadiuvare il direttore nell'espletamento delle sue funzioni e organizzano, indirizzano e controllano il puntuale espletamento delle plurime attività di competenza di ciascun settore, civile e penale, affidate ai singoli magistrati, assicurandone l'uniformità di indirizzo, anche promuovendo periodici incontri tra i colleghi.

72.8. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia chiamato a ricoprire l'incarico di direttore dopo aver ricoperto quello di vice direttore, la permanenza complessiva nei due incarichi non può superare la durata massima di sei anni, fermo restando che la nomina di direttore avrà durata di tre anni anche se ciò dovesse comportare una durata complessiva superiore a quella dell'indicato termine.

72.9 I vice direttori sono, a loro volta, coadiuvati da due coordinatori per i settori civile e penale, nominati dal Primo Presidente, previo interpello, con decreto motivato trasmesso al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere, tra i magistrati dell'Ufficio o, in caso di motivate esigenze e su espressa richiesta del direttore, tra i consiglieri della Corte.

I coordinatori svolgono il loro incarico per un anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza e per durata massima di tre anni.

72.10. Ai fini della designazione dei coordinatori, il Primo Presidente, sentiti il direttore e il vice direttore del relativo settore, valuta precipuamente i requisiti di merito ed attitudini (desunti dalle capacità dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio, dalle specifiche capacità organizzative e relazionali con gli altri magistrati e con la direzione, dalle pregresse esperienze giudiziarie e professionali, dall'attività scientifica svolta e dalla disponibilità a far fronte alle pressanti esigenze del lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio), l'anzianità nel ruolo assumendo rilievo soltanto a parità di valutazioni attitudinali e di merito.

72.11. L'attività del coordinatore è principalmente indirizzata alla gestione dei flussi dei provvedimenti pervenuti per la massimazione ed al controllo dell'attività degli altri magistrati. Al coordinatore spetta, in collaborazione con il vice direttore per il medesimo settore:

- effettuare la distribuzione delle decisioni della Corte tra gli addetti allo spoglio e curare la

uniformità della selezione dei provvedimenti da massimare;

- distribuire i provvedimenti selezionati ai magistrati addetti alla massimazione (essendo sostituito in tal compito, in caso di sua assenza o impedimento, dal magistrato dell'Ufficio più anziano nel ruolo che sia addetto, nel periodo interessato, alla revisione);
- verificare che sussista piena collaborazione tra addetti alla massimazione e alla revisione;
- risolvere eventuali contrasti insorti in fase di revisione, richiedendo, se necessario, l'intervento del vice direttore;
- sottoporre al direttore o vice direttore, per il visto, le massime revisionate;
- valutare con il massimatore e il revisore le ipotesi di contrasto di giurisprudenza e le pronunzie che richiedano segnalazione o relazione, autorizzandone la redazione, sentito, ove occorra, il vice direttore;
- coadiuvare il vice direttore nella formazione dei magistrati di nuova assegnazione alle tecniche di spoglio - massimazione - revisione.

72.12. In ragione della gravosità dei suindicati impegni, il coordinatore è esentato dalle attività di relazione preliminare e, salvo specifica esigenza valutata dal vice direttore, di redazione di relazioni su contrasto. Qualora come coordinatore venga nominato un consigliere della Corte, gli va riconosciuta una riduzione del carico di lavoro del 25%;

72.13. Eventuali "altri incarichi di collaborazione interna" sono conferiti dal direttore, sentito il vice direttore del relativo settore, previo interpello dei magistrati e secondo criteri di rotazione, in ragione dei criteri di merito e di attitudini, avuto riguardo alle specifiche esigenze che sottendono ai compiti dell'attività richiesta, l'anzianità nel ruolo avendo rilievo solo residuale in caso di parità nella valutazione attitudinale e di merito.

72.14. Tali incarichi, che non comportano alcuna riduzione del carico di lavoro, non possono avere una durata superiore a sei mesi, salvo che imprescindibili esigenze funzionali richiedano una prestazione per un tempo maggiore che, comunque, non può essere superiore a un anno. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato non può essere nuovamente designato per lo svolgimento della medesima attività prima del decorso del periodo di almeno un anno.

§ 73. — Criteri di organizzazione del settore civile. Massimazione e redazione delle relazioni.

73.1. Con specifico riferimento al settore civile, le attività di selezione delle sentenze, massimazione, segnalazione, redazione di relazioni, schede ed informative sono espletate dai magistrati all'interno di "gruppi sezionali", individuati in riferimento alle singole sezioni semplici della Corte:

- gruppo I: Sezione Prima civile;
- gruppo II: Sezione Seconda civile;
- gruppo III: Sezione Terza civile;
- gruppo IV: Sezione Lavoro;
- gruppo V: Sezione Tributaria.

73.2. Le medesime attività riguardanti le Sezioni unite sono svolte dai magistrati addetti al gruppo di pertinenza della relativa controversia, esclusa solo l'attività di spoglio che è svolta dal coordinatore del settore civile.

73.3. All'interno di ciascun gruppo possono essere individuati ulteriori, specifici settori di materie specialistiche. Per i gruppi IV (lavoro) e V (tributario) l'individuazione di materie specialistiche è finalizzata alla determinazione degli ambiti e ad una equa ripartizione degli affari in ragione delle diverse materie della sezione e non all'assegnazione ai magistrati secondo criteri specialistici.

73.4. Nel gruppo I sono individuati i settori:
pubblica amministrazione ed espropriazione per pubblica utilità (PA);

società, banca e borsa (SB);
fallimento e procedure concorsuali (FALL);
famiglia, persone e immigrazione (FAM).

73.5. Nel gruppo II sono individuati i settori:
sanzioni amministrative (SA);
proprietà, possesso e successioni (PS).

73.6. Nel gruppo III sono individuati i settori:
responsabilità e risarcimento danni (RR);
contratti (CT);
esecuzioni (ES).

73.7. Nel gruppo IV sono individuati i settori:
previdenza e assistenza (PP);
lavoro pubblico e privato (LA).

73.8. Nel gruppo V sono individuati i settori:
imposte dirette e indirette (IM);
dogane e IVA (DI).

73.9. L'assegnazione dei magistrati ai gruppi sezionali è disposta dal direttore, previo interpellato e su domanda degli interessati, tenuto conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola area, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di servizio nell'ufficio e di ruolo.

73.10. L'incarico per le attività di spoglio delle sentenze e di revisione delle massime è attribuito dal direttore, sentito il vice direttore, a due magistrati addetti a ciascun gruppo sezionale.

73.11. Nella selezione dei provvedimenti da massimare, i magistrati addetti tengono conto delle segnalazioni delle decisioni di maggior interesse che i presidenti dei collegi effettuano attraverso la compilazione di una scheda in cui sono espressi i principi di diritto da massimare e le ragioni per cui si ritiene che la sentenza debba essere massimata, ferma restando l'autonoma valutazione dell'Ufficio circa l'effettiva esigenza di massimazione e l'individuazione dei principi da massimare.

73.12. I magistrati addetti all'attività di spoglio e di revisione non svolgono, di regola, compiti di massimazione.

73.13. L'incarico ha durata semestrale ed è tendenzialmente attribuito in un quadro di rotazione, articolato sulla base dell'anzianità di servizio nell'ufficio (in genere da almeno un anno) e di ruolo, e non è rinnovabile, nello stesso gruppo, prima del decorso del periodo di almeno un semestre. E' fatta salva la possibilità, per il magistrato designato per il turno, di optare per la sola attività di massimazione in relazione alla prima designazione ovvero, successivamente, se sussistano particolari ragioni, nonché, per la direzione, ove sussistano specifiche e motivate esigenze, di differire il subentro nel turno di spoglio e revisione.

73.14. L'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione avviene, settimanalmente, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro.

73.15. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare viene effettuata in via prioritaria per i provvedimenti relativi alle materie specialistiche della sezione, ove esistenti, e, poi, per i residui provvedimenti della medesima sezione.

73.16. A tal fine il coordinatore: - individua il numero di decisioni da ascrivere all'area specialistica e procede alla loro distribuzione tra i magistrati addetti al singolo gruppo, a partire dal più anziano in ruolo, e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento; - individua le decisioni non ascritte all'area specialistica; - distribuisce le decisioni tra i magistrati

del gruppo secondo il criterio di anzianità, a partire dal più anziano in ruolo e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento, fino a concorrenza di un pari quantitativo di assegnazioni.

73.17. La massimazione dei provvedimenti delle Sezioni unite è assegnata, di regola, al magistrato autore della relazione preliminare. In subordine, i provvedimenti vengono ripartiti tra i diversi gruppi sezionali in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ed assegnati secondo i criteri ordinari. Le decisioni in materia disciplinare (magistrati e avvocati – DMA) sono assegnate ai magistrati, anche appartenenti a diversi gruppi, che abbiano indicato la materia come competenza specialistica e, in subordine, ai magistrati del gruppo II.

73.18. Nel caso in cui il numero dei provvedimenti da massimare risulti, in determinati periodi, significativamente difforme tra i diversi gruppi – e, in particolare, in caso di carenza di provvedimenti da massimare ovvero di eccessiva sopravvenienza per oltre due settimane, per uno o più gruppi - si applica il criterio suppletivo circolare "a scalare" (dal gruppo I al II e così via fino al V, e quindi al I), con salvaguardia dei criteri di perequazione delle assegnazioni.

73.19. L'assegnazione delle relazioni preliminari, delle relazioni su contrasto e delle schede di informazione, nonché di ogni altro studio afferente la funzione nomofilattica della Corte, viene effettuata dal direttore o dal vice direttore tra i magistrati addetti all'area di competenza, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro, avvalendosi delle indicazioni tratte dalle banche dati afferenti i vari tipi di relazioni. In particolare:

a) le relazioni per le Sezioni unite o su richiesta del Primo Presidente vanno ripartite fra i magistrati addetti al corrispondente gruppo sezionale, secondo il criterio dell'anzianità di ruolo decrescente e in relazione al numero cronologico di sopravvenienza della richiesta, fatta salva la prevalenza di ragioni afferenti alle specifiche competenze del magistrato;

b) le relazioni aventi ad oggetto esclusivamente profili procedurali vanno ripartite tra tutti i magistrati dell'ufficio, fatta salva la valutazione di specifiche competenze settoriali, secondo i criteri suindicati, tenendo conto, ai fini dell'equa ripartizione delle attività, delle assegnazioni effettuate sub a);

c) le segnalazioni su contrasti di giurisprudenza e le relazioni sullo stato della giurisprudenza - vengono predisposte dal magistrato il quale ha redatto la massima, che ha dato origine alla segnalazione o alla relazione;

d) le relazioni preliminari (foglietti e schede informative) sono assegnate rispettando le aree e le competenze dei magistrati addetti all'ufficio, con ripartizione conseguente al criterio di anzianità decrescente e all'ordine di sopravvenienza, salvo deroga nel caso in cui il foglietto riguardi questione identica a quella già precedentemente trattata da un magistrato, al quale esso verrà assegnato con corrispondente computo ai fini della pari ripartizione dell'attività; le relazioni relative a ricorsi contro decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in materia disciplinare sono ripartite, le prime, tra tutti i magistrati del settore civile e, le seconde, anche tra i magistrati del settore penale ove la particolarità della questione possa richiederlo.

§74 - Assistenti di studio addetti alle Sezioni civili

74.1. Il Primo Presidente, all'inizio di ogni anno, comparate le esigenze specifiche delle sezioni cui assegnare gli assistenti di studio e quelle di funzionalità dell'Ufficio del Massimario, sentiti il Presidente aggiunto, i presidenti titolari, i presidenti non titolari e il direttore del Massimario, individua, mediante interpello, i magistrati che svolgeranno funzioni di assistenti di studio.

74.2. Con l'interpello:

- individua, nell'ambito dell'organico del Massimario di 67 unità e tenuto conto dell'effettiva copertura al momento dell'interpello, il numero degli assistenti di studio, nella misura di almeno la metà dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo e di non più di quaranta unità;

- determina la durata dell'assegnazione alla funzione, indicando le ragioni nel caso di deroga alla regola della durata annuale;

- assegna gli assistenti di studio alle sezioni civili;

- ripartisce i magistrati con funzioni di assistente di studio in gruppi sezionali, nelle Sezioni ordinarie della Corte, o anche alle corrispondenti sottosezioni della Sesta sezione, tenendo conto delle pendenze, valutate sulla base di dati quantitativi e di anzianità di iscrizione, nonché delle tipologie del contenzioso.

74.3. I magistrati con funzioni di assistente di studio svolgono attività presso la Sezione cui sono addetti. Essi collaborano alla formazione dei ruoli d'udienza, predispongono relazioni preliminari contenenti una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l'indicazione di questioni rilevabili di ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo, mediante la redazione di una scheda informatica; svolgono ricerche su questioni che devono essere discusse in camera di consiglio e redigono relazioni sugli orientamenti della giurisprudenza. Possono inoltre svolgere ogni attività di competenza del Massimario.

75.3. I magistrati assistenti, in particolare, possono svolgere le seguenti attività:

analisi sintetica del ricorso, su modulo informatico, secondo le voci in uso presso la Corte, incrementate con l'indicazione, mediante parole testuali, dei tratti caratterizzanti del ricorso, distinguendo i profili processuali e sostanziali;

relazione, sul singolo ricorso, funzionale alla redazione del provvedimento finale non concernente ricorsi seriali. Contiene, in termini sintetici: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; eventuale segnalazione del carattere consolidato del principio ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.;

relazione su singolo ricorso seriale, funzionale alla redazione del provvedimento finale concernente ricorsi seriali. Contiene, in termini sintetici: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni; individuazione del o dei precedenti giurisprudenziali decisivi per la soluzione; eventuale segnalazione del carattere consolidato del principio ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.;

relazione su singolo ricorso complesso, in quanto contenente elementi di novità o di particolare complessità, ovvero specifiche peculiarità della vicenda in fatto e/o diritto, funzionale alla redazione della sentenza. Contiene: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; se necessario, indicazioni dottrinali strettamente pertinenti rispetto alle soluzioni prospettate.

informazione di orientamento, funzionale all'attività della sezione, su questione di ordine generale, giurisprudenziale o legislativo, di interesse per la sezione, contenente un'analisi del dato normativo e della giurisprudenza, con individuazione delle ragioni a fondamento degli orientamenti e/o delle soluzioni;

notizie di decisione, sintetiche, concernenti le novità giurisprudenziali, ai fini della circolazione delle notizie all'interno delle sezioni;

contributi per la predisposizione della relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte curata dall'Ufficio del massimario e del ruolo;

relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite.

74.5. I magistrati assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio dei ricorsi

per i quali hanno predisposto le relazioni, senza prendere parte alla deliberazione o esprimere il voto sulla decisione.

74.6. Quali delegati del Presidente titolare, il coordinatore o il componente dell'Ufficio spoglio provvedono alle assegnazioni delle varie attività agli assistenti di studio secondo criteri di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro. Qualora le assegnazioni siano effettuate da più soggetti, gli stessi si raccordano per assicurare il rispetto dei criteri individuati per la determinazione del carico di lavoro degli assistenti.

§ 75. – Compiti degli assistenti.

75.1. Per la redazione delle relazioni, gli assistenti di studio si raccordano con il coordinatore o con il componente dell'Ufficio spoglio.

75.2. Il presidente titolare della sezione ordinaria provvede all'assegnazione delle relazioni informative sulla giurisprudenza su specifici temi, previa intesa con il direttore del Massimario. Il direttore assegna le relazioni per le Sezioni unite previa intesa con il presidente titolare della sezione.

75.3. Il direttore del Massimario e del ruolo comunica al Presidente titolare della Sezione ordinaria il coinvolgimento degli assistenti di studio per la relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte.

75.4. Le notizie di decisione sono comunicate al Direttore del Massimario per l'eventuale utilizzo ai fini del "servizio novità".

75.5. Nelle assegnazioni delle varie attività agli assistenti di studio, è assicurata gradualità, perequazione dei carichi di lavoro, ragionevole proporzione tra le stesse. Le assegnazioni complessive a ciascun assistente hanno come riferimento quantitativo e qualitativo il carico di lavoro mensile ordinariamente gravante su un consigliere.

75.6. Le relazioni, nella versione definitiva, le informazioni di orientamento, nonché le eventuali relazioni per le Sezioni unite, svolte dagli assistenti, risultano dal Servizio informatico della Corte di cassazione (SIC).

75.7. Il Presidente titolare della Sezione ordinaria informa, almeno con cadenza annuale, il Primo Presidente dell'attività svolta dai magistrati destinati alla sezione con compiti di assistente di studio, ai fini delle informazioni che il Primo Presidente è tenuto a trasmettere al CSM e al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 74, comma 4, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. dalla l. 9 agosto 2013 n. 98.

75.8. La individuazione nominativa degli assistenti di studio per l'assegnazione alle singole sezioni è effettuata dal Primo Presidente secondo i criteri indicati nella circolare CSM prot. n. 1318/2017 del 26 gennaio 2017, artt. 257 e seguenti.

75.9. Le assegnazioni alle sezioni successive alla prima sono disposte previo interpellato, al quale possono partecipare anche i magistrati che hanno già svolto la funzione di assistente per chiedere il rinnovo dell'incarico. Il Primo Presidente procede alla individuazione nominativa dei magistrati che hanno manifestato la disponibilità, secondo i criteri indicati nell'art. 257 e seguenti della citata circolare. In caso di numero insufficiente o di mancanza di aspiranti, prima di procedere alla destinazione d'ufficio, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 7 della suddetta circolare, il Primo Presidente valuta preliminarmente le domande di rinnovo dell'incarico eventualmente presentate.

75.10 I magistrati con compiti di assistenti di studio svolgono anche le ulteriori funzioni dell'Ufficio del Massimario, ovvero: a) massimazione delle decisioni civili e penali; b) segnalazione dei contrasti-relazioni preliminari per le Sezioni unite; c) attività attinenti al ruolo; d) relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi, in proporzione al carico di lavoro loro assegnato presso la sezione.

§ 76. — *Criteri di organizzazione del settore penale.*

76.1. Le copie dei provvedimenti emessi dai collegi delle sezioni penali ordinarie della Corte sono trasmesse all'Ufficio del Massimario, per la selezione di quelli da massimare. Non vanno trasmesse le sentenze con motivazione semplificata e le ordinanze emesse dalla Settima sezione, salvo diverso avviso del presidente del collegio.

76.2. Nella selezione dei provvedimenti da massimare, i magistrati addetti tengono conto delle segnalazioni delle decisioni di maggior interesse che i presidenti dei collegi effettuano attraverso la compilazione di una scheda in cui sono espressi i principi di diritto da massimare e le ragioni per cui si ritiene che il provvedimento debba essere massimato, ferma restando l'autonoma valutazione dell'Ufficio circa l'effettiva esigenza di massimazione e l'individuazione dei principi di diritto. Lo spoglio avviene, in particolare, secondo i criteri individuati dal Primo Presidente nel decreto 4 marzo 2011, all'art. 3, lett. a).

76.3. L'attività di massimazione è compiuta da magistrati in numero variabile e determinato dal vicedirettore del settore penale, tenuto conto dell'organico in servizio e delle esigenze dell'ufficio. Al fine di favorire una tendenziale specializzazione, i magistrati sono incaricati stabilmente di massimare i provvedimenti provenienti da una o più sezioni della Corte, previamente individuate. L'assegnazione delle sentenze ai magistrati avviene automaticamente, in via oggettiva e predeterminata, sulla base del turno prestabilito, con eventuali correttivi disposti dal vicedirettore per esigenze di riequilibrio dei carichi di lavoro tra i magistrati dell'ufficio. Nella redazione delle massime i magistrati si attengono ai criteri formali e sostanziali contenuti negli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Primo Presidente 4 marzo 2011, ed agli ulteriori criteri di volta in volta fissati dal vicedirettore. La massimazione delle sentenze delle Sezioni unite penali è curata dal magistrato che ha redatto la relazione preliminare, di concerto con il vicedirettore.

76.4. La revisione delle massime è effettuata dal coordinatore e da eventuali, ulteriori magistrati dell'ufficio, individuati con provvedimento del direttore del Massimario. L'attività di revisione è svolta secondo le indicazioni contenute nelle linee organizzative predisposte dal vicedirettore il quale controlla a sua volta le massime revisionate.

76.5. La distribuzione delle relazioni preliminari alle Sezioni unite è effettuata assicurando una tendenziale perequazione numerica, tenendo conto delle competenze specialistiche dei magistrati, in relazione all'oggetto del tema e della questione rimessi alle Sezioni unite.

76.6. Le relazioni di segnalazione di contrasto o di orientamento giurisprudenziale sono predisposte su impulso del vicedirettore, ove rilevi che, in relazione al principio massimato vi sia un contrasto attuale di giurisprudenza, ovvero ritenga necessario evidenziare un particolare orientamento giurisprudenziale. Le relazioni sono predisposte da uno o più magistrati dell'ufficio, indicati dal vicedirettore.

76.7. L'Ufficio del Massimario redige anche relazioni su novità normative, nonché rassegne periodiche sulle decisioni delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e delle Corti europee. L'assegnazione di tali relazioni ad uno o più magistrati spetta al vicedirettore, tenuto conto dei criteri di specializzazione.

CAPO SECONDO
APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO ALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI DI LEGITTIMITA'

§ 77. — Obiettivi dell'applicazione e requisiti soggettivi dei magistrati applicati

77.1. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'Ufficio del Massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare i magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

77.2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'Ufficio del Massimario.

§ 78. — Criteri regolatori dell'applicazione

78.1. Il Primo Presidente con proprio decreto determina annualmente il carico di lavoro dei magistrati applicati, avendo presenti le indefettibili esigenze di massimazione e di studio funzionali alla nomofilachia.

78.2. Ai magistrati dell'ufficio del Massimario che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.

78.3. Il magistrato applicato alle sezioni della Corte è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici rispetto agli altri componenti del collegio, che sono indicati nella proposta tabellare.

78.4. Il magistrato applicato può svolgere, oltre alle funzioni giurisdizionali, ivi comprese nel settore civile l'attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, tutte le attività istituzionali di competenza dell'Ufficio del Massimario, nella misura fissata annualmente con decreto del Primo Presidente.

§ 79. — Individuazione delle sezioni e scelta dei magistrati

79.1. Il Primo Presidente, sentito il direttore del Massimario e i presidenti titolari, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

79.2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interpello rivolto ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario in cui sono indicate le sezioni di destinazione.

79.3. Nella scelta delle sezioni, il Primo Presidente effettua una comparazione tra le esigenze delle sezioni cui assegnare i magistrati e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio del Massimario, garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge, sia nel settore civile sia in quello penale, mediante un'interlocuzione con il Direttore dell'Ufficio del Massimario e con i presidenti titolari delle singole sezioni.

79.4. Il Primo Presidente presenta il decreto motivato al Consiglio Direttivo per la formulazione del relativo parere e, all'esito, lo trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente al parere formulato dal Consiglio direttivo.

§ 80. — Criteri di selezione

80.1. Qualora i magistrati che abbiano manifestato la disponibilità siano in numero superiore a quelli da assegnare, il Primo Presidente applica nell'ordine i seguenti criteri di selezione:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni, desunta dallo svolgimento delle attività all'interno

dell'Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali previsti nel § 71 e nel § 73 che precedono nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato;

b) anzianità di servizio nell'ufficio;

c) anzianità nel ruolo.

80.2. Nella valutazione delle attitudini si considerano le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze all'interno della sezione di destinazione.

80.3. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data dell'interpello.

§ 81. — Destinazione d'ufficio

81.1. Nel caso in cui l'interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione dell'ufficio dei magistrato, applicando nell'ordine i seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni, desunta dallo svolgimento delle attività all'interno dell'Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali previsti nel § 71 e nel § 73 che precedono nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato;

b) minore anzianità di servizio nell'ufficio;

c) minore anzianità nel ruolo.

§ 82. — Durata dell'incarico

82.1. L'assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. In ogni caso, non può essere superiore a tre anni.

82.2. Nel caso di assegnazione a domanda, l'incarico, nei limiti del triennio, è rinnovabile. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, tenendo conto dei criteri indicati al § 77 e garantendo un'equa turnazione dei magistrati dell'Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge.

82.3. Scaduto il termine dell'incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta al § 74.

82.4. Il magistrato, cessata l'assegnazione alle sezioni, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell'Ufficio del Massimario.

PARTE DECIMA TIROCINI FORMATIVI

§ 83. - Tirocini formativi

83.1. La Corte di cassazione accoglie neo laureati in tirocinio formativo.

83.2. Per i tirocini previsti dall'art. 73 d.l. n. 69 del 2013 le modalità di selezione dei partecipanti, l'individuazione e l'aggiornamento delle Linee Guida di svolgimento del tirocinio, la predisposizione del regolamento di tirocinio, sono attribuzioni del Primo Presidente, che vi provvede mediante il supporto del Segretariato generale.

83.3. Per i tirocini in convenzione con le Scuole di Formazione per le Professioni Legali, la selezione dei partecipanti e la predisposizione del programma di formazione avviene secondo quanto previsto dalla convenzione.

83.4. Per tutti i tirocini, il coordinamento dei tirocinanti, l'individuazione dei magistrati affidatari, e, per i tirocini ex art. 73, la predisposizione del programma, sono demandati ai coordinatori, in collaborazione, quanto alle attività di formazione, con la Struttura territoriale della Scuola Superiore della magistratura, e di concerto con il Segretariato generale che ad esso sovrintende.

83.5 La nomina dei coordinatori avviene per la durata di un tirocinio previo interpello tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte. Al termine dell'incarico il coordinatore redige una relazione sull'attività svolta.

83.6. L'individuazione dei magistrati affidatari avviene previa acquisizione delle disponibilità da parte dei consiglieri della Corte e dei magistrati del Massimario applicati alle sezioni.

83.7. I tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite in ragione della loro attività.

83.8. I tirocinanti possono partecipare alle udienze del processo, anche non pubbliche, alle adunanze camerali nonché, come momento massimamente formativo del tirocinio, alle camere di consiglio cui partecipi il magistrato affidatario, salvo che il Presidente del collegio, per ragioni di opportunità o riservatezza circoscritte al singolo ricorso, camera di consiglio o udienza, decida di non ammetterli.

83.9. Con riferimento ai tirocini di cui all'art. 73 d.l. n. 69 del 2013, per quanto non specificamente previsto nella presente parte decima, trovano applicazione le disposizioni della indicata norma di legge.

PARTE UNDICESIMA
CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

§ 84. — *Compiti del C.E.D.*

84.1. Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze della Prima Presidenza, il cui compito consiste:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici concernenti la gestione informatica dei processi dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza e alla restituzione degli atti al giudice di merito (c.d. informatica giudiziaria).

84.2. In particolare, spettano al C.E.D. le seguenti competenze:

- informatica giudiziaria: coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico;

- informatica giuridica: trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati Italgire;

- programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi; realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte; assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale;

- coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo;

- attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalgireWeb;

- gestione dell'archivio dei procedimenti civili e penali, con accesso consentito agli avvocati tramite *smartcard*.

- collaborazione con la Commissione flussi;

- gestione del sito web www.cortedicassazione.it

§ 85. — *Struttura organizzativa e funzionamento.*

85.1. Il C.E.D. si articola in una struttura organizzativa composta dalla direzione, dall'ufficio del direttore amministrativo e da tre settori tecnici.

85.2. Gli obiettivi del C.E.D., nel rispetto delle direttive del Primo Presidente, sono individuati annualmente in apposita riunione tra il direttore del C.E.D., il direttore amministrativo ed i responsabili dei settori tecnici.

85.3. Nei rapporti con il C.E.D. il Primo Presidente si avvale del Segretariato generale.

§ 86. — *Direttore del C.E.D.*

86.1. Il direttore del C.E.D. ha la rappresentanza dell'ufficio ed è nominato dal Primo Presidente tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione in possesso di specifiche attitudini informatiche ed organizzative che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, previo interpello.

86.2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.

86.3. In attuazione delle direttive del Primo Presidente, il direttore del C.E.D.:

- adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del C.E.D. e quelli che impegnano l'ufficio anche all'esterno, curando in particolare i rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

- indice le riunioni necessarie per il funzionamento della struttura. Congiuntamente al direttore amministrativo definisce le modifiche organizzative necessarie a migliorare il funzionamento della struttura;

- avvalendosi della collaborazione del direttore amministrativo, riferisce al Primo Presidente con relazioni:

- a) almeno annuali, sull'ordinaria gestione dei servizi;

- b) straordinarie, nelle ipotesi di insorgenza di problematiche e di dissensi interni che coinvolgono importanti effetti di rilievo operativo o le relazioni con altre Istituzioni;

- organizza i corsi di addestramento e di aggiornamento per l'utilizzo del servizio di *Italgjureweb* con la collaborazione del direttore amministrativo e dei funzionari tecnici responsabili di settore;

- cura il coordinamento con le attività dei magistrati referenti per l'informatica nominati dal Consiglio superiore della magistratura per la Corte di cassazione.

§ 87. — *Vice direttore e magistrati addetti.*

87.1. Al C.E.D. sono assegnati, oltre al direttore, tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di vice-direttore.

87.2. Il vice-direttore collabora con il direttore del Centro e lo sostituisce in caso di impedimento nonché per gli affari delegati. La designazione del vice direttore, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, avviene con i criteri e le modalità indicati per la nomina del direttore.

87.3. I magistrati addetti seguono specifici progetti e svolgono altre attività dell'ufficio secondo le indicazioni del direttore o del vice-direttore. La designazione avviene tra i magistrati che abbiano positivamente superato la quarta valutazione di professionalità. Si applicano per la nomina le disposizioni precedenti.

87.4. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dei predetti incarichi il pregresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

PARTE DODICESIMA
CONSIGLIO DIRETTIVO

§ 88. – *Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi.*

88.1. La partecipazione dei magistrati della Corte di cassazione al Consiglio direttivo, al Comitato per le pari opportunità ed alla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, e dal Regolamento interno approvato il 14 maggio 2012.